

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi della Asl Roma 1, suddivisa in tre lotti. Importo complessivo presunto per 30 mesi pari ad € 1.637.500,00 iva esente

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: Dott.ssa ALESSANDRA CALIENTO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa ALESSANDRA CALIENTO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello			
Favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino			
Favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il presente provvedimento si compone di n.173 pagine di cui n.165 pagine di allegati	Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	--	---

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;

VISTO il Decreto del presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 Maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL n.38 del 13/05/2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO che, con nota prot. n. 38353 del 2.03.2026, in considerazione della scadenza delle seguenti polizze:

1. Polizza All Risks Property
2. Polizza Auto Rischi Diversi
3. Polizza RCA

fissata al 30.09.2026, la UOC AAGG ha segnalato la necessità di attivare una nuova procedura di gara, suddivisa in tre lotti, finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi per la Asl Roma 1;

che, con la medesima nota, sono stati trasmessi i capitolati speciali descrittivi e prestazionali relativi alle coperture assicurative sopra indicate;

che con successiva comunicazione del 16.04.2026, a seguito di ulteriori integrazioni e modifiche, sono stati nuovamente trasmessi i capitolati speciali descrittivi e prestazionali relativi ai 3 lotti di gara con i relativi allegati;

VISTA la Deliberazione n. 1294 del 17.10.2025 di "Adozione del Documento Unico di Programmazione, comprendente il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (anni 2026-2028) ed il Programma triennale dei lavori (anni 2026-2028) della ASL Roma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023", previamente trasmessa alla Regione Lazio, che prevede lo svolgimento in autonomia del servizio in oggetto, CUI n. S113664791004202600003;

la DGR n. 1163/2024 con la quale la Regione Lazio, preso atto delle programmazioni trasmesse dalle Aziende sanitarie, ha approvato il "Piano biennale 2025-2026 degli acquisti centralizzati di beni e servizi", prevedendo "che non risulta più necessario l'iter autorizzativo da parte della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per le

tipologie di acquisti di cui ai punti 3.4), 3.5) e 3.6) del DCA U00287/2017, fermo restando che le Aziende del SSR nel bandire procedure di gare autonome devono garantire il rispetto del budget assegnato e la non sovrapposibilità con la programmazione regionale”;

CONSIDERATA la necessità di procedere pertanto all’indizione di nuova procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per la Asl Roma 1 suddiviso in tre lotti;

ATTESO che, relativamente al lotto n. 1 Polizza All Risks Property, gli elaborati di gara prevedono che l’aggiudicazione avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, co.2 del D.Lgs 36/2023;

che, relativamente ai lotti n. 2 - Polizza Auto Rischi Diversi e n. 3 – Polizza RCA, gli elaborati di gara prevedono che l’aggiudicazione avverrà mediante applicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, co.3 del D.Lgs 36/2023

RITENUTO pertanto, di procedere all’indizione di una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto suddiviso in tre lotti, per la durata di 30 mesi ed eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, valore a base di gara stimato in € 1.637.500,00 IVA esente;

di distinguere in tre lotti separati la gara in oggetto di cui nello specifico:

Lotto 1: valore a base d’asta pari ad € 1.250.000,00 iva esente

Lotto 2: valore a base d’asta pari ad € 162.500,00 iva esente

Lotto 3: valore a base d’asta pari ad € 225.000,00 iva esente

VISTA la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 3):

Capitolato speciale:

- Polizza All Risks Property- Lotto 1
- Polizza Auto Rischi Diversi- Lotto 2
- Polizza RCA – Lotto 3

All. A elenco autoveicoli

All. B elenco immobili

Disciplinare di gara

DGUE (da caricare a sistema)

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Schema Offerta Economica- Lotti 1,2 e 3

Allegato 3 – Patto di integrità

Allegato 4 – Informativa Privacy

Allegato 5 – Modulo attestazione pagamento bollo

Allegato 6 – DCA U000247/2019

Allegato 7 Nomina del Responsabile del trattamento dati personali

RITENUTO peraltro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 25, co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 di utilizzare, ai fini della gestione della procedura il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA, accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

RILEVATO altresì che l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante contratto, nominano un Responsabile unico di Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

INDIVIDUATI la Dr.ssa Gloria Ciccarelli quale Responsabile Unico di Progetto in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

la Dr.ssa Alessandra Caliento quale Responsabile per la fase di affidamento in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

VISTI l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. 209/2024;

la deliberazione CS. n. 709 del 12/06/2024 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

ATTESO che il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

a1) Importo a base d'asta	1.637.500,00 €
a2) Oneri sicurezza	- €
a 3) Accantonamento revisione prezzi	52.400,00 €
Totale a)	1.689.900,00 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.45 c. 3 D. Lgs. 36/2023 - funzioni tecniche	19.650,00 €
b2) incentivi ex art.45 c. 5 D. Lgs. 36/2024- fondo innovazione	4.912,50 €
B2) IVA esente	- €
Totale b)	24.562,50 €
IMPORTO TOTALE - a)+b)	1.714.462,50 €

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

1	IMPORTO APPALTO	1.637.500,00 €
2	IMPORTO INCENTIVO TOTALE	24.562,50 €
3	IMPORTO FONDO INNOVAZIONE	4.912,50 €
4	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	19.650,00 €
5	IRAP A CARICO DELLA ASL 8,50% SU VOCE 4	1.670,25 €

RICORDATO che il succitato regolamento prevede espressamente, al fine dell'assegnazione degli incentivi, che "Tutti gli atti corrispondenti ad attività per le quali è prevista la liquidazione degli incentivi devono essere sottoscritti dai relativi responsabili e/o assistenti, ognuno nei limiti delle proprie competenze";

RITENUTO che, conseguentemente, per le fasi svolte o da svolgere sono individuate le figure come di seguito specificate sulla base del valore posto a base di gara:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO
	Programmazione spesa per investimenti	5%	
	RUP	30%	G.Ciccarelli
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%	
	Collaboratore/i	40%	M. Scarcelli (60%) F. Piccinno (40%)
	Attività di progettazione	5%	
2	RUP	10%	G.Ciccarelli
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%	
	Collaboratore/i	20%	
	Definizione capitolato tecnico	40%	M.Papalia
	Elaborazione DUVRI	20%	Fondo
	Predisposizione dei documenti di gara	35%	
3	RUP	10%	G.Ciccarelli
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	60%	A.Caliento
	Collaboratore/i	30%	B.Gentile– C. Mannella – M. Grimaldo
	Esecuzione dei contratti pubblici	55%	
4	RUP	10%	G.Ciccarelli
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	
	Collaboratore/i	10%	A.Caliento
	Direttore dell'esecuzione	30%	M.Papalia
	Collaboratore/i DEC	15%	Aquilani, Sinibaldi
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	M.Papalia
	Collaboratore/i attività di regolare esecuzione	3%	Turla

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire ai sensi dell'art. 71 del d.lgs n. 36/2023, la gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi per la Asl Roma 1, suddiviso in tre lotti, per la durata di 30 mesi e valore a base di gara stimato in € 1.637.500,00, IVA esente

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto, relativamente al lotto n. 1 Polizza All Risks Property, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, co.2 del D.Lgs 36/2023;

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto, relativamente ai lotti n. 2 - Polizza Auto Rischi Diversi e n. 3 – Polizza RCA , gli elaborati di gara prevedono che l'aggiudicazione avverrà mediante applicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co.3 del D.Lgs 36/2023;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Capitolato speciale:

- Polizza All Risks Property- Lotto 1

- Polizza Auto Rischi Diversi- Lotto 2
 - Polizza RCA – Lotto 3
- All. A elenco autoveicoli
All. B elenco immobili
Disciplinare di gara
DGUE (da caricare a sistema)
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Schema Offerta Economica- Lotti 1,2 e 3
Allegato 3 – Patto di integrità
Allegato 4 – Informativa Privacy
Allegato 5 – Modulo attestazione pagamento bollo
Allegato 6 – DCA U000247/2019
Allegato 7 - Nomina del Responsabile del trattamento dati personali

di approvare il quadro economico di cui in premessa ed il prospetto di ripartizione quota incentivi allegato al presente provvedimento;

di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto, la Dr.ssa Gloria Ciccarelli, Direttore della UOC Affari Generali;

di nominare Responsabile di Fase per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, la Dott.ssa Alessandra Caliento, Collaboratore Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023;

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile
del Procedimento
Dr.ssa Alessandra Caliento
Firmato digitalmente

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto 2“*Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Asl Roma 1, suddivisa in tre lotti. Importo complessivo presunto per 30 mesi pari ad € 1.637.500,00 iva esente*”, e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire ai sensi dell’art. 71 del d.lgs n. 36/2023, la gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi per la Asl Roma 1, suddiviso in tre lotti, per la durata di 30 mesi e valore a base di gara stimato in € 1.637.500,00, IVA esente;

di prevedere che l’aggiudicazione dell’appalto, relativamente al lotto n. 1 Polizza All Risks Property, avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, co.2 del D.Lgs 36/2023;

di prevedere che l’aggiudicazione dell’appalto, relativamente ai lotti n. 2 - Polizza Auto Rischi Diversi e n. 3 – Polizza RCA, gli elaborati di gara prevedono che l’aggiudicazione avverrà mediante applicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, co.3 del D.Lgs 36/2023;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Capitolato speciale:

- Polizza All Risks Property- Lotto 1
- Polizza Auto Rischi Diversi- Lotto 2
- Polizza RCA – Lotto 3

All. A elenco autoveicoli

All. B elenco immobili

Disciplinare di gara

DGUE (da caricare a sistema)

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Schema Offerta Economica- Lotti 1,2 e 3

Allegato 3 – Patto di integrità

Allegato 4 – Informativa Privacy

Allegato 5 – Modulo attestazione pagamento bollo

Allegato 6 – DCA U000247/2019

Allegato 7 - Nomina del Responsabile del trattamento dati personali

di approvare il quadro economico di cui in premessa ed il prospetto di ripartizione quota incentivi allegato al presente provvedimento;

di nominare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto, la Dr.ssa Gloria Ciccarelli, Direttore della UOC Affari Generali;

di nominare Responsabile di Fase per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, la Dott.ssa Alessandra Caliento, Collaboratore Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023;

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente



Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane
UOC Affari Generali

N. 0038353 del 02/03/2026 - Interno



05809120260038353100

Direttore UOC ABS
Dott.ssa Cristina Franco

p.c. Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle

Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Quagliariello

Direttore Sanitario
Dott. Gennaro D'Agostino

Direttore sostituto
UOC Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Stefania Di Carlo

Direttore UOC Patrimonio e
Valorizzazione del Complesso Monumentale
Dott.ssa Paola Casali

OGGETTO: Richiesta gara periodo dal 30.09.2026 al 31.3.2029 con opzione ripetizione 2 anni art 120 comma 1 lett. A) del d.lgs36/2023 - POLIZZE All Risks Property, ARD, RCA

Con la presente, facendo seguito alla nota prot. n. 18795 del 2.2.2026, con la quale veniva richiesta la proroga tecnica per il periodo dal 31.3.2026 al 30.9.2026, si trasmettono in allegato le bozze della documentazione relative alla futura gara.

La durata dell'affidamento è stata stabilita dal 30.9.2026 al 30.03.2029, con primo rateo dal 30.9.2026 al 31.3.2027, ed è stata prevista l'opzione di ripetizione per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.

Tale impostazione è finalizzata anche ad assicurare l'allineamento degli altri rischi assicurativi, in particolare si trasmette :

- bozze dei Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali relativi alle seguenti coperture assicurative:
 - All Risks Property
 - ARD
 - RCA
- bozza del Disciplinare di gara , corredata da n. 6 allegati.

Non appena saranno acquisiti tutti i dati necessari, si provvederà tempestivamente alla definizione della base d'asta relativa a ciascun lotto.

Si segnala, inoltre, che in sede di gara saranno resi disponibili agli operatori economici i seguenti documenti:



- le statistiche analitiche dei sinistri, previo oscuramento degli eventuali dati personali;
- l'elenco degli immobili con i relativi valori;
- il Libro Matricola aggiornato.

I suddetti allegati saranno trasmessi non appena acquisiti dalle strutture competenti.

Tuttavia con riferimento ai criteri di aggiudicazione, si propone di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente per il Lotto 1) All Risks Property, da valutarsi sulla base dei parametri indicati nel Disciplinare e nella Scheda di Offerta Tecnica già predisposta e allegata alla documentazione.

In questa fase si potrebbe ritenere opportuno rinviare la definizione della polizza All Risks Opere d'Arte, in attesa che si concluda il procedimento di valorizzazione definitiva delle opere. Qualora si rendesse necessario un ulteriore periodo di tempo per completare l'attività di stima, si potrebbe valutare – previa condivisione e accordo della struttura competente – la possibilità di procedere con una ripetizione annuale del contratto attualmente in essere, anche in considerazione dell'importo relativamente contenuto dello stesso.

Si precisa, inoltre, che la polizza Infortuni è stata oggetto di rinnovo biennale con scadenza al 31.3.2028 e, pertanto, è esclusa dalla presente procedura.

Non appena codesta struttura avrà completato le attività propedeutiche alla gara, sarà cura della scrivente trasmettere la restante documentazione, tenuto conto delle difficoltà riscontrate nella raccolta e trasmissione di alcuni dati, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle necessarie coperture assicurative.

Si resta a disposizione per eventuali osservazioni o integrazioni

Cordiali saluti

Il Direttore UOC Affari Generali
Dr.ssa Gloria Ciccarelli

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
ASSICURAZIONE PER I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

LOTTO 1

CIG _____

CONTRAENTE	AZIENDA ASL ROMA 1 Borgo Santo Spirito 3 00193 Roma Partita IVA 13664791004
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.09.2026
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.03.2029
RATEAZIONE	Primo rateo dal 30.09.2026 al 31.03.2027, poi annuale



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti.

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.

Amministrazione o Ente: Azienda ASL ROMA 1, Assicurato e Contraente della polizza, il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli — analogamente ai beni mobili — o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

Relativamente ai beni di seguito indicati rientrano nella presente definizione:

- a) tutti i macchinari fissi siti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell'intera azienda o di una parte di essa, e tutti i macchinari elettronici, attrezzature ed impianti ancillari, compresi apparecchi di ufficio in genere;
- b) tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e di controllo gestiti da impianti ed apparecchiature a correnti deboli o no, purché al servizio delle apparecchiature assicurate al punto a) che precede, quali: UPS, sistemi di produzione energia elettrica di emergenza, sistemi di batterie, stabilizzatori, antifurti, antiinvasione, allarmi, trasmissione dati via cavo, etere, satellitari, impianti elettrici dedicati e loro armadi di distribuzione, impianti automatici di estinzione a gas, ad acqua frazionata, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cassetteria, gli impianti termici al servizio delle macchine, le fibre ottiche, le reti telematiche e di connessione, di condizionamento dedicati e di protezione delle macchine assicurate e similari.

Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.

Beni mobili: Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro a utilizzo delle attività svolte, compresi oggetti e opere d'arte, Valori, Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile, riscuotitori automatici, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**).

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse, comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto; fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.

Polizza: il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi,

qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Tabella LSF: la tabella Limiti – Scoperto – Franchigie.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata e revisione prezzi

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.09.2026 fino alle ore 24.00 del 31.03.2029, con primo rateo dal 30.09.2026 al 31.03.2027, con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) del d.lgs. 36/2023.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

E' data facoltà alla Contraente di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale al fine di permettere l'adesione della Contraente alla procedura che verrà eventualmente bandita centralmente da Regione.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) e comma 10 del d.lgs. 36/2023, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle nuove procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste dall'art. 3, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro tre mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.

Art. 2: Gestione del contratto e Anticipo Franchigia/Scoperto per Sinistri fino a Euro 5.000,00

L'Ente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Clausola di Anticipo Franchigia/Scoperto per Sinistri fino a Euro 5.000,00 valevole per tutte le sezioni di polizza – Fermo quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza, le Parti convengono quanto segue: per i sinistri di ammontare pari o inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), la Compagnia -previo assenso dell'ASL Roma 1 che si impegna a riscontrare la richiesta entro un mese dalla sua ricezione via PEC – procederà, previa emissione dell'atto di quietanza, alla liquidazione dell'intero importo del danno, senza applicazione di franchigia e/o scoperto, provvedendo quindi al pagamento integrale dell'indennizzo direttamente a favore dell'avente diritto.

L'Azienda ASL Roma 1 si impegna, in sede di regolazione premio, a rimborsare alla Compagnia l'importo corrispondente alla franchigia e/o allo scoperto contrattualmente previsti, relativi ai sinistri rientranti nella presente clausola.

Resta inteso che tale meccanismo non comporta una rinuncia alla franchigia e/o scoperto previsti dalla polizza.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ASL ROMA 1 (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli enti assicurati dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali — che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro — valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 9: Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 10: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 11: Oggetto dell'assicurazione della Sezione I

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

1. beni immobili;
2. beni mobili; nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
3. rischio locativo;
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari;

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione II di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti sociopolitici,
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro

indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto"

che precede, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della Sezione I.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e simili installazioni, beni mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cementoamianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, stillicidio, trasudamento;

- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento);
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti dai beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
 - fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;
- conseguenti:

a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:

1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 3 ore.

Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali e gli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

Oneri di urbanizzazione – ricostruzione – riparazione, adeguamento alla normativa

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 150.000,00 (centocinquantamila euro).

Precisazione Beni Elettronici e/o Elettromedicali ad Impiego Mobile

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF];
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

Guasti Macchine

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulizia e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Altre Precisazioni: La Società (a valere sia per la SEZIONE I che per la SEZIONE II) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Amministrazione per:

- i. **GUASTI AUTORITÀ:** in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.
- ii. **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO:** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D.lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
- iii. **ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI:** a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro

e/o per annualità assicurativa.

- iv. **RICOSTRUZIONE ARCHIVI:** per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- v. **SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI:** per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- vi. **DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO:** in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 24 — Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. **RICERCA GUASTI:** intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Art. 12: Cose escluse dall'Assicurazione

La Società non indennizza i danni subiti da:

1. ferrovie, binari, rotaie, serbatoi (salvo quanto normato all'art 19 lettera s)), banchine, gallerie, moli, canali, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, *offshore property*, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" ossia, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, carrozze, i beni in leasing, o loro porzione, che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali;
6. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, di valore singolo superiore a € 75.000,00.
7. Per la sola garanzia Furto/Rapina, i beni, le cose e/o gli oggetti in rame.

Art. 13: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto al successivo art. 14 "Acquisizione di nuovi beni" e all'art. 30 "Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 14: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% (trentapercento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione sempre che il valore di tali beni non ecceda euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singola acquisizione.

Superato detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 15: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 16: Oggetto dell'assicurazione della Sezione II

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 1. riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia, compresi i riscuotitori automatici;
 2. posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;
 3. trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 c.p., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione come definita dall'art. 629 c.p., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE I), le spese sostenute dall'Amministrazione:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

I. per i beni lett. a), b1) e b2) del precedente articolo posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso o modalità equipollente, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili,

registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.

- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale;
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - il furto con strappo;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;

ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1-I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 10% anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

Art. 18: Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 19: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni I e II)

Art. 20: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella CAPO I - DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
A parziale deroga di quanto previsto al punto e) delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II. causati da o dovuti a:

- f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
- h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- k. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- l. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- m. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- n. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- o. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- p. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

Esclusione Rischi Cyber

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 3 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione II, l'Amministrazione dovrà altresì esperire — se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società — la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati — suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)

- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 22: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni I e II)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Amministrazione.

Fermo quanto disciplinato dall'art 11) Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I", capoverso "Altre Precisazioni", punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23: Mandato dei Periti (Sezioni I e II)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21 "Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) — c.d. "perizia formale" — i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni I e II)

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE I – Incendio ed altri danni ai beni

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e

ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € 1.000.000 per sinistro ed anno.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina:
 - per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
 - per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

Relativamente ai danni ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego mobile, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE II – Furto e rapina

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le Sezioni I e II).

Art. 25: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" valido solamente per la SEZIONE I)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'art. art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e

dello stato della Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 26: Pagamento dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.

Art. 27: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28: Compensazione tra partite (Sezione I)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora — applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 29: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 30: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventiperceto) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo art. 15 "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio entro 150 giorni dalla ricezione della relativa appendice, premio che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 31: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 32: Partecipazione delle Società - Raggruppamento temporaneo di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell'Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Art. 33: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 34: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di imprese (se esistente).

Art. 35: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire — salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CAPO IV – (TABELLA LSF) SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

VALIDO PER LE SEZIONI I E II

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro ed anno	€ 80.000.000,00
---	-----------------

SEZIONE I - Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo / massimo		
Opzione Base Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====
Variante 1) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 3.500,00	
Variante 2) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 2.500,00	
Rottura lastre Art 11, lett. j)	=====	=====	franchigia frontale	€ 100.000,00 per anno
Atti sociopolitici Art 11, lett. k)	=====	=====	€ 5.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Sabotaggio e terrorismo Art 11, lett. l)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

Variante 1) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	=====		€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 15.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====		€ 3.000,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 11, lett. n)	=====	=====	franchigia frontale	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

<p>Opzione Base Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)</p>	<p>15% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.</p>	<p>=====</p>	<p>40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.</p>
<p>Variante 1) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)</p>	<p>10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.</p>	<p>=====</p>	<p>50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.</p>
<p>Variante 2) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)</p>	<p>10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.</p>	<p>=====</p>	<p>€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.</p>
<p>Variante 3) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)</p>		<p>€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro</p>	<p>70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.</p>
<p>Opzione Base Allagamenti Art 11, lett. r)</p>	<p>15% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.</p>	<p>=====</p>	<p>40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 3.000.000,00 per</p>

				sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 11, lett. s)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Crollo/collasso strutturale Art 11, lett. t)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Sovraccarico neve Art 11, lett. u)	10%	€ 10.000,00	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro.
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 11, lett v)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Mancato freddo Art 11, lett w)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Opzione Base Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Evento sismico Art 11, lett. x)	Nessuno		€ 15.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Spese di Demolizione e Sgombero Art 11, n. ii)	=====	=====	Nessuna	€ 750.000,00 per sinistro e per anno

Onorari Periti e Professionisti Art 11, n. iii)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Ricostruzione Archivi Art 11, n. iv)	=====	=====	Nessuna	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Spese mantenimento attività e servizi Art 11, n. v)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale storico-artistico Art 11, n. vi)	=====	=====	Nessuna	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Ricerca guasti Art 11, n. vii)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno
Guasti Macchine	10%	Min. € 2.500,00	===	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Beni elettronici a impiego mobile, durante la giacenza e in fase d'uso	=====	=====	€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro e anno
Beni elettromedicali a impiego mobile, durante la giacenza e in fase d'uso	=====	=====	€ 2.500,00	€ 3.000.000,00 per sinistro e anno
Beni elettronici in fase di trasporto	=====	=====	€ 2.500,00	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Beni elettromedicali in fase di trasporto	=====	=====	€ 5.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e anno

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	1 giorno con il minimo di € 2.500	€ 200.000,00
---------------------------------------	-------	-------	-----------------------------------	--------------

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE II - Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Massimo
	in % sul danno	con il minimo di euro	euro	indennizzo per sinistro ed anno euro
Beni mobili art. 16, lett a)	=====	=====	€ 500,00	€ 300.000,00
Beni all'aperto	10%	€ 1.500,00	=====	€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi in mezzi di custodia art. 16, lett. b1)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00
Denaro e valori ovunque posti art. 16, lett. b2)	=====	=====	€ 500,00	€ 5.000,00
Denaro e valori trasportati art. 16, lett. b3)	=====	=====	€ 500,00	€ 10.000,00

Beni di Dipendenti/Utenti	=====	=====	€ 250,00	€ 5.000,00
Guasti da Ladri			Nessuna	€ 20.000,00
Furto con destrezza (eccetto porta-valori)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 30.000,00
Furto di medicinali ed elettromedicali	=====	=====	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Beni mobili su veicoli	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite assicurate	Capitali assicurati €	Aliquota promille	Premio imponibile totale
1) Beni immobili	904.000.000,00		
2) Beni mobili	250.000.000,00		
3) Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00		
4) Furto	300.000,00		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA	euro	
IMPOSTE (.....%)	euro	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA	euro	

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI**

LOTTO 2

CIG _____

CONTRAENTE	AZIENDA ASL ROMA 1 Borgo Santo Spirito 3 00193 Roma Partita IVA 13664791004
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.09.2026
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.03.2029
RATEAZIONE	Primo rateo dal 30.09.2026 al 31.03.2027, poi annuale



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORIO: ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito:

di serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi);

optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);

aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto).

ASSICURATO: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.

CONTRAENTE/ASSICURATO: abbreviazione utilizzata per indicare che quanto è disposto dalla norma può soddisfare l'uno o l'altro o essere adempiuto dall'uno o dall'altro.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PARTI: il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione.

1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 – Buona Fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.3 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.4 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 90° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.6 – Durata dell'assicurazione e revisione prezzi

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.09.2026 fino alle ore 24.00 del 31.03.2029, con primo rateo dal 30.09.2026 al 31.03.2027, con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) del d.lgs. 36/2023.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

E' data facoltà alla Contraente di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale al fine di permettere l'adesione della Contraente alla procedura che verrà eventualmente bandita centralmente da Regione.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) e comma 10 del d.lgs. 36/2023, è facoltà del

Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle nuove procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste dall'art. 1.8, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro tre mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.

1.7 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante e-mail o, preferibilmente, via PEC.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.9 – Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

1.10 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante PEC e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.11 – Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

1.13 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile _____, Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.14 – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

1.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17 – Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna a inviare all'Ente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti.

In caso di inadempienza da parte della Società, la Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando alla Società non oltre 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dalla Contraente.

1.18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, così come modificato con d.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società,) consente il trattamento dei dati rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.19 Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.20 – Clausola di esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna

sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

- sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

2.1 - Generalità degli assicurati / Regolazione del premio

La Società rinuncia all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli a semplice richiesta della Società, anche per l'effettuazione di accertamenti e controlli. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è l'obbligo per il Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati, numero di veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;

b) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 150 (centocinquanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Relativamente alla categoria dei "Direttori", la Compagnia prende atto che il chilometraggio consuntivo che verrà fornito dalla Contraente ai sensi del presente articolo, è comprensivo anche dei chilometri percorsi - per missioni e/o adempimenti di servizio dai "Direttori" - , sulla base di una "autocertificazione" predisposta da parte di questi ultimi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, mediante PEC, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di

San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.

2.3 – Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando a esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati.

3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di cui ai seguenti punti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati.

- A. veicoli usati dai dipendenti, dirigenti dell'Ente/Contraente, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge o di accordo (inclusi i volontari di servizio civile nazionale e regionale), e utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono inoltre da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall'abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all'uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni;
- B. veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e veterinari e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) -anche presso istituti di pena-, dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) -anche presso istituti di pena- e dalla medicina dei servizi/medici addetti alle attività territoriali programmate/medici della medicina dei servizi territoriali/medici incaricati per lo svolgimento di attività oraria, nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l'Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia previsto l'onere della copertura a carico dell'Ente/Contraente incluso lo spostamento dalla sede di appartenenza alla sede dell'Azienda ASL ROMA 1, e viceversa, e veicoli usati per ragioni di servizio dai "Direttori" dell'ASL ROMA 1, quando non siano disponibili auto aziendali.

La garanzia è prestata per i danni conseguenti a:

- incendio, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere;
- eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica;
- uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli;
- rottura dei cristalli, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da pezzi di ricambio, accessori in genere, nonché da allestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo.

Sono altresì comprese in garanzia le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall'Autorità competente intervenuta, nonché per le spese di custodia del veicolo.

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura

danneggiata a seguito di sinistro rientrante in garanzia fino alla concorrenza di € 1.000,00 per veicolo e per sinistro.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante in garanzia fino alla concorrenza di € 500,00 per veicolo e per sinistro. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo, fino alla concorrenza di € 500,00 per veicolo e per sinistro.

d) Beni trasportati

L'impresa rimborsa i danni subiti dai beni trasportati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di € 1.500,00 per veicolo e per sinistro.

e) Ripristino AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purchè documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali oppure a seguito di incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 1.000,00 per veicolo e per sinistro.

3.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 30.000,00 per ogni veicolo assicurato, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- quando il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

3.3 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del veicolo usato.

3.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente che gestisce i contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente/Assicurato relativi al sinistro. Alla denuncia deve far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Le Parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia ragionevolmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell'Assicurato all'indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo

risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione.

Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l'Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione.

3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Danno Parziale: l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno Totale: l'indennizzo è determinato sulla base della differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (comprensivo di accessori) come riportato da Eurotax Giallo ed il valore del relitto. L'indennizzo non potrà comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo e la spesa complessiva risulti superiore al valore commerciale del veicolo non si procederà alla deduzione del relitto.

In entrambi i casi nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni e i danni da deprezzamento, da mancato godimento, uso o altri eventuali pregiudizi.

3.6 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

3.7 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, di cui il 75% rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando al consuntivo dei chilometri percorsi dai veicoli indicati alle lettere A) - B) dell'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione in base ai seguenti costi:

Veicoli indicati alle lettere A) – B):

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA PREVENTIVATA : **KM. 390.000**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI ACCESSORI**

FORMA "LIBRO MATRICOLA"

LOTTO 3

CIG _____

CONTRAENTE	AZIENDA ASL ROMA 1 Borgo Santo Spirito 3 00193 Roma Partita IVA 13664791004
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.09.2026
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.03.2029
RATEAZIONE	Primo rateo dal 30.09.2026 al 31.03.2027, poi annuale



Ai sensi dell'art. 1342 C.C. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei modelli predisposti dalla Compagnia aggiudicataria

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta dall'Azienda Sanitaria per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

CONDUCENTE

Persona che si pone alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

LEGGE

D.lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e successive modifiche ed integrazioni

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione

PREMIO

La somma dovuta alla Società

RESPONSABILITA' PARITARIA

E' quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri; la responsabilità paritaria dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA

E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

E' quella attribuita in misura prevalente a uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti; la responsabilità principale dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio e applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Art. 1 – Durata del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.09.2026 fino alle ore 24.00 del 31.03.2029, con primo rateo dal 30.09.2026 al 31.03.2027, con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) del d.lgs. 36/2023.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

E' data facoltà alla Contraente di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale al fine di permettere l'adesione della Contraente alla procedura che verrà eventualmente bandita centralmente da Regione.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) e comma 10 del d.lgs. 36/2023, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle nuove procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio, ai sensi dell'art. 60 de d.lgs. 36/2023, la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro tre mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.

Art. 2 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 90° giorno successivo a tale data.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

Art. 3 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Liechtenstein, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Bulgaria, della Polonia, della Romania, della Slovenia, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Jugoslavia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde; in tali stati la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 4 – Dichiarazioni della Contraente

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare

per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente/Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento la Contraente/Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente Autorità.

Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo, il contratto limitatamente a tale veicolo è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. La Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata alla Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto è risolto da tale data.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 7 - Cessazione di rischio per cessione, distruzione o demolizione od esportazione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di cessione, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo, la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Società fornendo eventualmente attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art. 8 – Validità dei documenti assicurativi

In caso di acquisto di veicoli in corso d'anno e/o sostituzione di veicoli, la garanzia sarà valida per i nuovi veicoli dalla data e dall'ora indicati sul corrispondente certificato e contrassegno.

Art. 9 - Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo della Sede legale della Contraente.

Art. 10 - Oneri a carico della Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della sede legale della Contraente, questi è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di domiciliazione intervenuto in corso di contratto.

Art. 12 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte di cui al presente capitolato.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra diverse Società in coassicurazione.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 14 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) stato del sinistro:
 - o sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - o sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - o sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula del contratto fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza del contratto, entro trenta giorni dalla sua richiesta.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excel, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art.15 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta, devono essere fatte a mezzo posta ordinaria o altro mezzo certo (PEC, mail), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 16 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile _____, Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

Art. 19 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con Legge n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento EU 2016/679, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società, inoltre, è individuata quale titolare autonomo del trattamento di dati personali di terzi di qualsiasi natura, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, acquisiti per il corretto espletamento del servizio e quindi tenuta agli adempimenti previsti per il titolare, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 21 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CAPO II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme di cui al D.lgs. 209/2005 nonché di successive integrazioni o modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto e riportati nell'elenco veicoli di cui alla condizione M) del Capo IV.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ed il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" di cui al Capo IV della presente polizza, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali "Condizioni Aggiuntive".

Art. 2 - Esclusioni, delimitazioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- g) nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nei predetti casi, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo PEC o mail, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 4 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art.1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

CAPO III – FORME TARIFFARIE E REGOLE EVOLUTIVE

Art. 1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- o primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- o periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2 - Forme tariffarie

L'allegato (Elenco veicoli) precisa, per ogni singolo veicolo indicato, la forma tariffaria che trova applicazione al medesimo.

Successivamente all'avvenuta aggiudicazione, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:

- comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare
- esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, maturate alla data di emissione del contratto.

Pertanto, ai premi calcolati sulla base delle classi in essere al momento della procedura di gara, verranno applicati gli sconti e/o gli aggravii di premio calcolati in base all'effettiva classe di merito maturata alla data di decorrenza del contratto, così come previsto e prefissato nelle regole evolutive della Società.

La Società si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa offerta in sede di gara.

Le condizioni che regolano ogni singola forma tariffaria sono le seguenti:

A) Franchigia fissa e assoluta

Per quei veicoli per i quali sull'elenco sia indicata la forma tariffaria "franchigia", la Contraente assumerà a proprio carico per ciascun sinistro assicurato il risarcimento fino alla concorrenza della franchigia prevista. La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia.

La richiesta di rimborso verrà formulata allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati; la Contraente è tenuta a provvedere al rimborso entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti attestanti la richiesta.

La Contraente si riserva la facoltà discrezionale di gestire le sole vertenze nei confronti del danneggiato, la cui domanda di risarcimento rientra nei limiti della franchigia, denunciando solo cautelativamente l'accaduto alla Società Assicuratrice ed informandola della propria volontà di gestire in proprio la liquidazione del danno. La Società peraltro rimane obbligata qualora, anche successivamente, il danno si rivelasse superiore alla franchigia contrattuale.

B) Bonus/Malus

Per quei veicoli per i quali sull'elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra società nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

C) Maggiorazione del premio per sinistrosità – "Pejus"

Per quei veicoli per i quali sull'elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria "Pejus" la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus".

Art.3 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;

- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

CAPO IV – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (Sempre operanti)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni, non sono considerati terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2, Capo II delle Condizioni Generali di Assicurazione

Qualora l'autoveicolo indicato in polizza, sia dato in uso dal proprietario o locatario (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'Art.2 Capo II delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

D - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

A parziale deroga dell'art.2 Capo II delle C.G.A. la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del proprietario o locatario nonché del conducente nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt.186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

E - Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della Patente e con Patente scaduta

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- nel caso in cui il conducente non sia ancora abilitato alla guida, ma sia provato il superamento dell'esame teorico pratico di idoneità alla stessa;
- nel caso in cui il conducente guidi con patente scaduta da non più di 90 (novanta) giorni.

La condizione opera purché la patente venga successivamente rilasciata o rinnovata per le stesse categorie di veicoli previste dalla patente scaduta.

F - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri - Art.54 lettera d) Codice della Strada

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente dell'autocarro indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sull'autocarro stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose.

G - Danni da inquinamento

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati sempreché occorsi durante la circolazione del mezzo.

H - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal D.lgs. 07.09.2005 n. 209 fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di € 300.000,00 (Euro trecentomila) per ogni sinistro

Sono esclusi i danni alle cose, in uso, custodia o possesso del Contraente assicurato e quelli da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

I - Responsabilità Civile dei Trasportati

La Società assicura, nei limiti dei massimali della garanzia RCA della presente polizza, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, escluso i danni al veicolo stesso.

L - Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M - Polizza a Libro Matricola

I veicoli da assicurare sono elencati nel libro matricola allegato alla presente polizza; per quanto riguarda le inclusioni, la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 della data risultante dalla PEC o mail.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato applicando le "Tariffe di riferimento" evidenziate nella proposta iniziale di gara effettuando per le sostituzioni l'eventuale conguaglio a fine anno assicurativo entro 90 gg. dalla data anniversaria/contrattuale.

In caso di sostituzione di veicolo assicurato con formula tariffaria bonus/malus al veicolo subentrante verrà riconosciuta la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La garanzia cessa, per le esclusioni e sostituzioni, dalle ore 24.00 della data del giorno risultante dalla PEC o mail con cui è notificata alla Società la sostituzione o l'esclusione o, comunque, dalle ore 24.00 del giorno in cui sono restituiti alla Società certificato e contrassegno.

Salvo quanto previsto dall'Art.6, Capo I "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo", le esclusioni di veicoli, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento. Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 150° giorno dalla data in cui la Società effettua la comunicazione al Contraente.

Nel caso in cui la Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia RCA, il diritto di rivalsa per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione premio si riferisce.

Ad ogni scadenza annua si procederà all'incasso delle singole quietanze in base ai seguenti criteri:

a) Regolazione annua:

- Se il premio di polizza è frazionato l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell'emissione del contratto;
- L'importo delle quietanze relative alla scadenza annuale corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa;

b) Regolazione come da frazionamento del premio di polizza:

- A ogni scadenza l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa.

N – Uso delle cinture di sicurezza

L'impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

O - Accordo sinistri catastrofali

La Società aderendo all'Accordo sinistri catastrofali in presenza di tali sinistri risarcirà il danno patito dall'Assicurato coinvolto secondo le modalità previste dall'accordo.

P - Assistenza stradale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto (compreso anche il caso di foratura), furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Società, anche attraverso proprie strutture convenzionate, organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo: fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo; oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato. Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo potrà essere ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato entro il limite di 50 km. La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente. A seguito di incidente da circolazione, l'assicurato provvederà al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale con spese a carico della Società fino a 1.000,00 euro.

Q - Assistenza legale

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 30.000,00 e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art.1917 del c.c., 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, in conseguenza di incidente da circolazione.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;

Esclusioni. La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere).

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

CAPO V – RISCHI ACCESSORI
(Valide esclusivamente se richiamate per singoli veicoli identificati)

Art.1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nell'Elenco veicoli di cui alla condizione M capo IV della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che la Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente capo.

Art.2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art.3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui la Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art.4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo.

Art.5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

La Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art. 9 – Incendio e art. 11 Extended Coverage

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,00% per ogni mese o frazione di mese.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora

fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base a elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e la strumentazione qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 60%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di **danno totale** la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di **danno parziale** la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo/ al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro dieci giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art.7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art.9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo/ da incendio, fulmine, esplosioni e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio. Sono parificati ai danni di incendio anche quelli prodotti dal Contraente/Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente Sezione.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento,
- i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Art.10 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo/ o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo/ stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo/ dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia non comprende i danni da:

- furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- mancato uso del veicolo/ o del suo deprezzamento;
- movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione nel nucleo dell'atomo.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo/ assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo/.

Art.11 Extended Coverage

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo/ o della perdita del veicolo/ stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo/ o della perdita del veicolo/ stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art.12 Adeguamento somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo, al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

CAPO VI – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Massimali di garanzia Responsabilità Civile Auto:

€ 25.000.000,00 unico per sinistro, senza l'applicazione di franchigie e scoperti

Carta verde:

compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.

Somme assicurate

Incendio e Furto (artt. 9 e 10) :

Il valore del mezzo così come risultante dalle singole applicazioni.

Somme assicurate

Extended Coverage (art. 11) :

Il valore del mezzo così come risultante dalle singole applicazioni, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 150,00 per sinistro/veicolo.

Premio: Vedi frontespizio di polizza

Elenco veicoli : Vedi allegato alla polizza

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, secondo comma, Codice Civile, si approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole:

- **art. 9 CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE** - Foro Competente;
- **lettera C) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 Capo II delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **lettera D) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati dal conducente in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- **lettera E) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della patente o con patente scaduta;
- **lettera F) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri – Art. 54 lettera d) del codice della strada.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
DN463FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	4.100,00
DN464FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.577,00
DN466FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.103,00
DN467FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.169,00
DN468FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.643,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
DN474FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.671,00
DN476FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.476,00
DN478FP	FIAT	PANDA	31/01/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.436,00
DN767FP	FIAT	PANDA	19/02/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.100,00
DN768FP	FIAT	PANDA	19/02/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.963,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
DN769FP	FIAT	PANDA	19/02/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.004,00
DS964KL	FIAT	DOBLO 7 POSTI	30/07/2008	EURO4	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	1910	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.211,00
DS966KL	FIAT	PANDA	30/07/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.308,00
DS967KL	FIAT	PANDA	30/07/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.173,00
DT971SX	FIAT	PANDA 4x4	22/12/2008	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	185/65 R14 86T M+S	SI	SI	€ 3.597,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
ED023FT	FIAT	PANDA	21/07/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.582,00
ED024FT	FIAT	PANDA	21/07/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.762,00
ED135FV	FIAT	PANDA	28/07/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.582,00
ED297FT	FIAT	PANDA	26/07/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.762,00
ED558YX	FIAT	PANDA	20/10/2010	EURO4	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1108	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 3.299,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
ED561FV	FIAT	PANDA	02/08/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.506,00
ED958FT	FIAT	PANDA	20/07/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.337,00
EF263CK	FIAT	PANDA	14/09/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.426,00
EF264CK	FIAT	PANDA	14/09/2010	EURO5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.802,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
EH054RP	FIAT	PANDA	15/03/2011	EURO4	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	1248	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 5,416,00
EH056RP	FIAT	PANDA	15/03/2011	EURO4	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	1248	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 5,272,00
EX297AT	FIAT	PANDA	10/09/2014	EURO5B	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	1248	175/65 R14 82T	SI	SI	€ 6.777,00
EZ210NG	FIAT	PANDA 4X4	12/05/2015	EURO6	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	875	175/65 R15 84T	SI	SI	€ 8,642,00
EZ403PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65/ R15 88T	SI	SI	€ 6,843,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
EZ404PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.695,00
EZ405PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.097,00
EZ406PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.580,00
EZ407PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 6,843,00
EZ409PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7,172,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
EZ410PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7,194,00
EZ411PR	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.172,00
FD133BJ	RENAULT	CLIO	26/02/2016	EURO 6	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.765,00
FH441MG	RENAULT	MASTER	08/02/2017	EURO6B	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	2299	225/65 R16C 112/110 R	SI	SI	€ 9.500 ,00
FH518MR	FIAT	DOBLO	15/02/2017	EURO 6	SCADUTO	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1368	195/60 R16 C99/97T	SI	SI	€ 9.512,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
FX102KJ	RENAULT	CLIO	06/05/2015	EURO5B	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1149	185/65 R15 88T	SI	SI	€ 7.138,00
GC405LE	RENAULT	KANGOO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	30/09/2020	EURO 6	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	1461	195/65 R15 91T	SI	SI	€ 8.200,00
GD067VT	MASTER	STX 10NRVF EM9T - FURGONE LABORATORI O MOBILE	16/04/2021	EURO 6	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	2299	225/65 R16C 112/110R	SI	SI	€ 32.000,00
GF126HT	FIAT	PANDA 4X4	20/04/2021	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	875	175/65 R15 84T	SI	SI	12.986,00
GF213ZT (ex ED506FV)	FIAT	PANDA	30/07/2010	EURO 5	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1242	155/80 R13 79T	SI	SI	€ 4.762,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
GL678GN	LANCIA	YPSILON	21/10/2022	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82H	SI	SI	€ 10.215,00
GL679GN	LANCIA	YPSILON	21/10/2022	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82H	SI	SI	€ 10.235,00
GL680GN	LANCIA	YPSILON	21/10/2022	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82H	SI	SI	€ 9.778,00
GL681GN	LANCIA	YPSILON	21/10/2022	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82H	SI	SI	€ 10.277,00
GP540BW	FIAT	PANDA	21/06/2023	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82T	SI	SI	€ 10.343,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
GP541BW	FIAT	PANDA	21/06/2023	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82T	SI	SI	€ 10.183,00
GP542BW	FIAT	PANDA	21/06/2023	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82T	SI	SI	€ 10.294,00
GP543BW	FIAT	PANDA	21/06/2023	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82T	SI	SI	€ 10.320,00
GP544BW	FIAT	PANDA	21/06/2023	EURO 6D	REGOLARE	IBRIDA ELETTRICA_BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	999	185/55 R15 82T	SI	SI	€ 10.303,00
GV701TL	CITROEN	C3	18/06/2024	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1199	185/65 R15 86T	SI	SI	€ 12.341,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
GV702TL	CITROEN	C3	18/06/2024	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1199	185/65 R15 86T	SI	SI	€ 12.110,00
GV703TL	CITROEN	C3	18/06/2024	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1199	185/65 R15 86T	SI	SI	€ 12.330,00
GV704TL	CITROEN	C3	18/06/2024	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1199	185/65 R15 86T	SI	SI	€ 12.330,00
GL655WB	FIAT	PANDA CROSS 4x4	30/12/2022	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	875	185/65 R15 88H	SI	SI	€ 13.831,00
GL677WB	FIAT	PANDA CROSS 4x4	30/12/2022	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	875	185/65 R15 88H	SI	SI	€ 13.831,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
GL725FM	FIAT	PANDA CROSS 4x4	30/12/2022	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	875	185/65 R15 88H	SI	SI	€ 13.961,00
GW549AM	FIAT	DOBLO' COMBI 1.5	11/09/2024	EURO 6E	REGOLARE	GASOLIO	30-apr	ASL ROMA 1	1499	205/55 R17 95V	SI	SI	€ 17.950,00
GX076ZR	Mitsubishi	Space star	18.06.2025	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA/GPL	30-apr	ASL ROMA 1	1193	165/65 R14 79S	SI	SI	€ 12.943,00
GX077ZR	Mitsubishi	Space star	18.06.2025	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA/GPL	30-apr	ASL ROMA 1	1193	165/65 R14 79S			€ 12.943,00
GX078ZR	Mitsubishi	Space star	18.06.2025	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA/GPL	30-apr	ASL ROMA 1	1193	165/65 R14 79S	SI	SI	€ 12.943,00

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
GX079ZR	Mitsubishi	Space star	18.06.2025	EURO 6D	REGOLARE	BENZINA/GPL	30-apr	ASL ROMA 1	1193	165/65 R14 79S	SI	SI	€ 12.943,00
HB066BX	FIAT	600	20.10.2025	EURO 6E	REGOLARE	IBRIDO BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1199	215/55 R18 99V	SI	SI	€ 21.562,00
HB443BX	FIAT	600	20.10.2025	EURO 6E	REGOLARE	IBRIDO BENZINA	30-apr	ASL ROMA 1	1199	215/55 R18 99V	SI	SI	€ 21.562,00
HB745WH	FIAT	600	09.01.2026	EURO 6E	REGOLARE	IBRIDO BENZINA		ASL ROMA 1		215/55 R18 99V	SI	SI	€ 21.876,65
HC339LR	FIAT	PANDINA	02.02.2026	EURO 6E-BIS	REGOLARE	IBRIDO BENZINA		ASL ROMA 1		185/55 R15 86H	SI	SI	€ 14.940,65

TARGA	MARCA	MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE AMBIENTALE	STATO REVISIONE	ALIMENTAZIONE	SCADENZA ASSICURAZIONE ANNUALE	PROPRIETA'	CILINDRATA (cc)	MISURE PNEUMATICI	CVT	Nuova garanzia traino	VALUTAZIONE DEL VEICOLO AGGIORNATO A GENNAIO 2026
HC340LR	FIAT	PANDINA	02.02.2026	EURO 6E-BIS	REGOLARE	IBRIDO BENZINA		ASL ROMA 1		185/55 R15 86H	SI	SI	€ 14.940,65
HC341LR	FIAT	PANDINA	02.02.2026	EURO 6E-BIS	REGOLARE	IBRIDO BENZINA		ASL ROMA 1		185/55 R15 86H	SI	SI	€ 14.940,65
HC343LR	FIAT	PANDINA	02.02.2026	EURO 6E-BIS	REGOLARE	IBRIDO BENZINA		ASL ROMA 1		185/55 R15 86H	SI	SI	€ 14.940,65
HC344LR	FIAT	PANDINA	02.02.2026	EURO 6E-BIS	REGOLARE	IBRIDO BENZINA		ASL ROMA 1		185/55 R15 86H	SI	SI	€ 14.940,65

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMMOBILI AFFERENTI ALLE ASL 1

Progressivo tot.	ASL		Indirizzo e n° civ				Categoria e consistenza				Profilo della proprietà				Modalità di utilizzo		
			Comune	CAP	Classific. Sismica	Cat. Catastale	Sup. (Mq.)	Tipologia edilizia (edificio, porz. di edificio, complesso edificato)	Descrizione delle principali caratteristiche	Titolo giuridico di godimento (2)	Tipol. Proprietario (pubbl./privato)	Denominazione del proprietario	Eventuali Note	Destinazione d'uso attuale (3)	Grado di utilizzo % (intero, parziale (in % sulla sup.), dismesso, ...)	Vincoli giuridici (o di fatto) esistenti	
1	RM 1	(ex RM E)	Complesso Ospedaliero S.Spirito - Borgo S.Spirito	Roma	193	3 A	B/2	39,599	Edificio storico monumentale	Suddiviso in complesso monumentale di tre piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	bene immobile trasferito in proprietà ai sensi del Dlgs 502/92	sede legale; Area Direzione	intero	sottoposto a vincoli architettonici
2	RM 1	(ex RM E)	Ospedale Oftalmico Piazzale Eroi 11/ Via	Roma	136	3 A	B/2	9,867	edificio a struttura articolata mista	Suddiviso in complesso monumentale di tre piani	Locazione finanziaria	pubblico	San.Im S.p.A.	Contratto di leasing finanziario SANIM	ospedale e p.s.specialistico in oftalmologia Casa della Salute	intero	sottoposto a vincoli architettonici
3	RM 1	(ex RM E)	Viale Angelico 28 - ex IMRE	Roma	195	3 A	B/2	2,339	Edificio storico monumentale	edificio costituito da quattro piani fuori terra	Proprietà	pubblico	asl rm 1	bene immobile trasferito in proprietà ai sensi del Dlgs 502/92	assistenza domiciliare	intero	sottoposto a vincoli architettonici
4	RM 1	(ex RM E)	Via Timavo 15	Roma	195	3 A	A/3	115	edificio di tipo abitativo	appartamento situato in un edificio di tipo abitativo a più piani	Assegnazione tramite Comune di Roma per Casa Famiglia DSM	pubblico	ATER	Casa Famiglia assegnata DSM	Gruppo Appartamento	intero	
5	RM 1	(ex RM E)	Via Sabotino 4	Roma	195	3 A	B/4	3 stanze e servizio	edificio facente parte di un complesso	edificio composto da due piani	Comodato d'uso	pubblico	ROMA CAPITALE	Assegnato DSM	CSM ;Centro Diurno del DSM;	intero	
6	RM 1	(ex RM E)	Via Oslavia 37	Roma	195	3 A	A/4	179	edificio di tipo abitativo	appartamento situato in un edificio di tipo abitativo a più piani	locazione	pubblico	ATER	Casa Famiglia assegnata DSM	Gruppo Appartamento	intero	
7	RM 1	(ex RM E)	Via Francesco de Sanctis 9	Roma	195	3 A	A/10	612	edificio di tipo abitativo	n. 2 appartamenti situati in un edificio di tipo abitativo	locazione	pubblico	MINISTERO DEL TESORO GESTIONE ENTI DISCIOLTI -		Struttura residenziale e Uffici	intero	
8	RM 1	(ex RM E)	Viale delle Milizie3	Roma	192	3 A	A/2	78	edificio di tipo abitativo	appartamento situato in un edificio di tipo abitativo a più piani	locazione	pubblico	ATER	Casa Famiglia assegnata DSM	Gruppo Appartamento	intero	
9	RM 1	(ex RM E)	Via Catone 20	Roma	192	3 A	non censito	116	edificio di tipo abitativo	locali situati al piano terra di una palazzina		pubblico	asl rm 1		U.O. UOS Comportamenti alimentari	intero	
10	RM 1	(ex RM E)	Via Catone 30	Roma	192	3 A	non censito	150	edificio di tipo abitativo	locali situati al piano terra di una palazzina		pubblico	asl rm 1		Ufficio patologie emergenti	intero	
11	RM 1	(ex RM E)	Poliambulatorio Via Plinio 31	Roma	193	3 A	A/10	1,547	Edificio a palazzina	l'edificio è composto da n.4 piani fuori terra e un seminterrato	Proprietà	pubblico	asl rm 1	bene immobile trasferito in	Vaccinazioni internazionali;centro salute mentale	intero	

12	RM 1	(ex RM E)	Poliambulatorio Tenente Eula Via Ulpiano 8	Roma	193	3 A	B/4	514	locali situati all'interno di un edificio storico	piano terra	Occupazione -locali ex Enpas assegnati ex l.833/78	pubblico	AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO		poliambulatorio e centro prelievi attualmente non in attività	Parziale	
13	RM 1	(ex RM E)	Via Vittor Pisani 11	Roma	136	3 A	B/2	199		servizio situato in locali composti da un unico piano		pubblico	asl rm 1		ambulatorio disabili adulti " La	intero	
14	RM 1	(ex RM E)	Via Corridoni, 27	Roma	195	3 A	A/3	131	edificio di tipo abitativo	appartamento situato in un edificio di tipo abitativo	locazione	pubblico	ATER	assegnazione con provvedimento del comune di Roma	Gruppo Appartamento	intero	
15	RM 1	(ex RM E)	Via Angelo Emo N. 11L,	Roma	136	3 A	A/3	144	edificio pubblico	locali situati al piano terra di un edificio	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Legge 833/78 - A.U.S.L. RME	Consutorio adolescenti;	intero	
16	RM 1	(ex RM E)	Via Angelo Emo N. 13	Roma	136	3 A	A/3	149	edificio pubblico	locali situati al primo piano di un edificio	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Legge 833/78 - A.U.S.L. RME	Consutorio famigliare	intero	
17	RM 1	(ex RM E)	Presidio Via Silveri 8/10	Roma	165	3 A	B/2	432	edificio pubblico	locali situati al piano terra di un edificio	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Bene immobile da trasferire in proprietà ec L.833/78	Consutorio Famigliare	intero	
18	RM 1	(ex RM E)	Presidio Via Boccea 271	Roma	167	3 A	B/4	1,296	edificio isolato	edificio costituito da n.2 piani fuori terra e un seminterrato	Concessione scaduta in attesa di rinnovo	pubblico	COMUNE DI ROMA	in concessione da parte del comune di Roma	PUAPASS; Sede Distretto XVIII;	intero	
19	RM 1	(ex RM E)	Presidio Via Innocenzo IV 16D	Roma	167	3 A	B/7	119	edificio isolato "tipo condotta medica"	struttura formata da un piano fuori terra	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Legge 833/78 - A.U.S.L. RME	Centro Salute Mentale	intero	
20	RM 1	(ex RM E)	Viale di Valle Aurelia 115A	Roma	167	3 A	n.d.	400	edificio popolare	locali situati al piano terreno di un complesso	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	in contenzioso sulla proprietà con il Comune di Roma	Centro Assistenza Domiciliare;	intero	
21	RM 1	(ex RM E)	Viale di Valle Aurelia 257	Roma	167	3 A	B/2	552	edificio popolare abitativo	locali situati al piano terreno di un complesso	locazione	pubblico	ATER		Centro Diurno Riabilitativo Salute	intero	
22	RM 1	(ex RM E)	Poliambulatorio Montespaccato Via Tornabuoni snc	Roma	166	3 A	B/2	689	edificio sanitario isolato di recente costruzione	l'edificio è costituito da un unico piano	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio e centro prelievi;	intero	
23	RM 1	(ex RM E)	Poliambulatorio Casalotti Via Boccea 625	Roma	166	3 A	B/4	409	edificio isolato "tipo condotta medica"	struttura formata da tre piani fuori terra	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Iscrizione SSN; scelta e revoca del	intero	
24	RM 1	(ex RM E)	Poliambulatorio Via Sodini 24 -Casteldiguido	Roma	166	3 A	B/4	472	edificio isolato "tipo condotta medica"	struttura formata da tre piani fuori terra	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Legge 833/78 - A.U.S.L. RME	poliambulatorio; scelta e revoca	intero	
25	RM 1	(ex RM E)	Gruppo Appartamenti Via Gaetano Sodini 52 -	Roma	166	3 A	n.d.	72	edificio rurale	locali situati al primo piano di un edificio	locazione	pubblico	REGIONE LAZIO		SRTR del DSM " Gruppo	Parziale	
26	RM 1	(ex RM E)	Via Casal Piombino 30	Roma	135	3 A	B/4	1,248	villino isolato	villino isolato composto da tre piani	locazione	privato	TIBERIO SRL		CTR " Progetto Giuseppina" DSM	intero	

27	RM 1	(ex RM E)	Via Pietro Gasparri 21	Roma	168	3 A	non censito	436	edificio popolare isolato	edificio costituito da n.2 piani fuori terra e un seminterrato	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Per la ASL bene immobile da trasferire in proprietà ai sensi della L.833/79	Centro salute mentale	intero	
28	RM 1	(ex RM E)	Via Pietro Gasparri 21e 23	Roma	168	3 A	non censito	787	edificio popolare isolato	edificio costituito da n.3 piani fuori terra e un seminterrato	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Per la ASL bene immobile da trasferire in proprietà ai sensi della L.833/79	Comunità Terapeutica	intero	
29	RM 1	(ex RM E)	Via Jacobini 6	Roma	168	3 A	non censito	1,294	edificio isolato	edificio composto da tre piani fuori terra e un seminterrato	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Per la ASL bene immobile da trasferire in proprietà ai sensi della L.833/79	Medicina preventiva per	intero	
30	RM 1	(ex RM E)	Via F. Borromeo, 67	Roma	168	3 A	non disponibile	1,233	edificio popolare	l'edificio è costituito da n. 3 piani fuori terra	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Per la ASL bene immobile da trasferire in proprietà ai sensi della L.833/79	Centro Diurno DSM	intero	
31	RM 1	(ex RM E)	Piazza S.Zaccaria Papa 1	Roma	168	3 A	B/4	2,588	edificio sanitario isolato	edificio costituito da n. 4 piani fuori terra	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Contratto di leasing finanziario Sanim	Iscrizione SSN; CUP; scelta e	intero	
32	RM 1	(ex RM E)	Via S.Igino Papa 282	Roma	168	3 A	non censito	1,103	edificio popolare isolato	n.2 abitazioni isolate popolari composte da palazzine	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Canone non riconosciuto dalla	SRTR Primavalle del DSM	intero	
33	RM 1	(ex RM E)	Via G.Ventura 60	Roma	167	3 A	B/1	745	Complesso edificato	locali situati all'interno di un complesso edilizio	Locazione	pubblico	COMUNE DI ROMA	in locazione ASL Roma 1	CSM Centro Diurno Alzheimer;	intero	
34	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 1	Roma	135	3 A	B/2	1,468	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio specialistico,	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
35	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 2	Roma	135	3 A	B/2	2,617	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da tre piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Parzialmente vuoto - Sede CSA	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
36	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 3	Roma	135	3 A	B/2	2,237	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		chiuso		sottoposto a vincoli architettonici ope legis
37	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 4	Roma	135	3 A	B/2	1,634	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		chiuso		sottoposto a vincoli architettonici ope legis

38	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 5	Roma	135	3 A	B/2	1,654	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		D M I, Consultorio	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
39	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 6	Roma	135	3 A	B/2	1,820	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Museo della mente	Parziale	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
40	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 7	Roma	135	3 A	B/2	1,175	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Comunità alloggio comunale Disabili	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
41	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 8	Roma	135	3 A	B/2	1,416	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Servizio Veterinario	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
42	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 9	Roma	135	3 A	B/2	1,359	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Comodato d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		Centro di Riabilitazione	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
43	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 10	Roma	135	3 A	B/2	1,488	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		chiuso		sottoposto a vincoli architettonici ope legis
44	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 12	Roma	135	3 A	B/2	1,120	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	Asl RME		Centro riabilitazione mpicomotoria ASL	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
45	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 13	Roma	135	3 A	B/2	1,850	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Comodato d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		Area del Farmaco, Magazzino	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
46	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 14	Roma	135	3 A	B/2	2,894	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		RSA, C.S.M. e Riabilitazione	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
47	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 16	Roma	135	3 A	B/2	1,700	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Locazione Attiva	Uffici Economato e RSPP - uff	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
48	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 17	Roma	135	3 A	B/2	1,572	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Comodato d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		Scuola infermieri e terapisti del S. Assegnazione del piano rialzato al progetto FARI	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
49	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 18	Roma	135	3 A	B/2	2,045	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Comodato d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		vuoto	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis

50	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 19	Roma	135	3 A	B/2	1,372	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	locazione	pubblico	REGIONE LAZIO	locazione a canone ricognitorio	in ristrutturazione prossima sede DEP SSR	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
51	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 20	Roma	135	3 A	B/2	1,501	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Concessione d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		Archivio ASL	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
52	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 21	Roma	135	3 A	B/2	1,020	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Comodato d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		Deposito materiali	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
53	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 22	Roma	135	3 A	B/2	3,003	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Hospice	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
54	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 23	Roma	135	3 A	B/2	1,371	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Comodato d'uso	pubblico	REGIONE LAZIO		PIC 118, Guardia Medica SERT	intero - nella disponibilità della ASL Roma 1 per effettuazione interventi PNRR	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
55	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 24	Roma	135	3 A	B/2	318	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Archivio per materiale archivio Beni Culturali	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
56	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 25	Roma	135	3 A	B/2		Padiglione	Edificio	Comodato d'uso	pubblico	asl rm 1		nella disponibilità della ASL Roma 1 per effettuazione interventi PNRR	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
57	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 26	Roma	135	3 A	B/2	3,698	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da tre piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Locazione Attiva	Centro Studi, DSM, Distr. XIX-Soc. Italiana Psichiatria	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
58	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 27	Roma	135	3 A	B/2	190	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		chiesa	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
59	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 28	Roma	135	3 A	B/2	2,657	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Locazione	pubblico	REGIONE LAZIO	in locazione ASL Roma 1	nella disponibilità della ASL Roma 1 per effettuazione interventi PNRR	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
60	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 29	Roma	135	3 A	B/2	1,595	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Locazione Attiva	Comune di Roma - Municipio XIV	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
61	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 30	Roma	135	3 A	B/2	1,933	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Locazione Attiva	Comune di Roma - Municipio XIV	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis

62	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 31	Roma	135	3 A	B/2	1,309	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Locazione Attiva	Associazione ex Lavanderia	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
63	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 32	Roma	135	3 A	B/2	1,074	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1	Locazione Attiva	Comune di Roma - Municipio XIV	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
64	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 36	Roma	135	3 A	B/2	202	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da un piano	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Portineria del comprensorio	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
65	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 41	Roma	135	3 A	B/2	759	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Occupato	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
66	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 41 bis	Roma	135	3 A	B/2	147	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da unico livello	Proprietà	pubblico	asl rm 1		officine	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
67	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 90	Roma	135	3 A	B/2	3300	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da due piani	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Uffici	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
68	RM 1	(ex RM E)	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 90 bis	Roma	135	3 A	B/2	577	Padiglione	Edificio con struttura mista costituito da un piano	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Uffici	intero	sottoposto a vincoli architettonici ope legis
69	RM 1	(ex RM E)	Via Trionfale 8816	Roma	135	3 A	B/5	100			Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Bene immobile da trasferire in proprietà ec L.833/78	inattivo (ex ambulatorio)	intero	
70	RM 1	(ex RM E)	Via Cassia 472	Roma	189	3 A	n.d.	917	edificio isolato	edificio isolato costituito da n. 4 piani	locazione	pubblico	COMUNE DI ROMA		CSM; Centro Diurno;Consultorio	intero	
71	RM 1	(ex RM E)	Via Cassia 5	Roma	191	3 A	B/1	171	edificio pubblico	locali situati al piano seminterrato di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Bene immobile da trasferire in proprietà ec L.833/78	Assistenza domiciliare	parziale	
72	RM 1	(ex RM E)	Via Antonino di Giorgio 19,25	Roma	135	3 A	non disponibile	914	edificio isolato	edificio isolato costituito da n.3 piani	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Bene immobile da trasferire in proprietà ec L.833/78	Centro di salute mentale; Struttura	intero	
73	RM 1	(ex RM E)	VIA Clauzetto 12	Roma	188	3 A	B/4	1,394	edificio privato ad uso ufficio	I locali sono situati al pian terreno di uno stabile di sei piani	locazione	privato	Ala 97 spa		poliambulatorio Casa della Salute	parziale	

74	RM 1	(ex RM E)	Via Delle Galline Bianche 82	Roma	188	3 A	A/3	125	edificio popolare	appartamento situato all'interno di un edificio popolare	locazione	pubblico	ATER		Struttura residenziale	intero	
75	RM 1	(ex RM E)	Via della Stazione di Prima Porta 8/10	Roma	188	3 A	non censito	209	edificio isolato "tipo condotta medica"	locali situati al primo piano	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Bene immobile da trasferire in proprietà ec L.833/78	Struttura residenziale	intero	
76	RM 1	(ex RM E)	Via Anguillarese 301	Roma	123	3 A	n.d.	211	edificio tipo palazzina	edificio prefabbricato costituito da un piano	Comodato d'uso	pubblico	ENEA	Rimborso delle sole utenze utilizzate	Poliambulatorio;vi site	intero	
77	RM 1	(ex RM E)	Via della Stazione di Cesano 838	Roma	123	3 B	non censito	127	edificio isolato "tipo condotta medica"	locali situati al piano terra	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Bene immobile da trasferire in proprietà ec L.833/78	Scelta e Revoca medico; Esenzione	intero	
78	RM 1	(ex RM E)	Via Cristoforo Colombo 112	Roma	100	3 B	B/4	1200	edificio tipo palazzina	quarto e quinto piano	Locazione	privato	Alessandrini Antonio e Genesio Spa		Dipartimento di Epidemiologia	intero	
79	RM 1	(ex RM E)	Via Valfrè 12	Roma	165	3 A	A/2	90	edificio tipo palazzina	appartamento di un palazzina	1/3 propria' asl rm 1		asl rm 1		vuoto	Parziale	
80	RM 1	(ex RM E)	Via Aurelia 72 int. 15	Roma	165	3 A	A/3	35	edificio tipo palazzina	attico	1/3 propria' asl rm 1		asl rm 1		vuoto	Parziale	
81	RM 1	(ex RM E)	Via Aurelia 72 int. 16	Roma	165	3 A	A/3	45	edificio tipo palazzina	attico	1/3 propria' asl rm 1		asl rm 1		vuoto	Parziale	
82	RM 1	(ex RM E)	Via delle Fornaci 49	Roma	165	3 A	A/3	110	edificio tipo palazzina	appartamento di una palazzina	1/3 propria' asl rm 1		asl rm 1		vuoto	Parziale	
83	RM 1	(ex RM E)	Piazza della Farnesina Ministero Affari Esteri	Roma	100	3A	n.d.	650	edificio tipo palazzina		convenzione con il MAE		AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO		ambulatorio	ambulatorio	
84	RM 1	(ex RM E)	Via di Casal del Marmo	Roma	100	3A	n.d.	200	edificio	carcere minorile	comodato d'uso		AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO		ambulatorio	ambulatorio	
85	RM 1	(ex ACO San Filippo Neri)	Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri Via G. Martinotti 20	Roma	135	3A	B/2	58910	ospedale a 4 padiglioni	struttura ospedaliera	Proprietà	pubblico	asl rm 1		ospedale	intero	sottoposto a vincoli architettonici
86	RM 1	(ex ACO San Filippo Neri)	Presidio S. Andrea Via Cassia 721	Roma	189	3A	B/2	1582	edificio	villa	Proprietà	pubblico	asl rm 1		ambulatorio	intero	
87	RM 1	(ex ACO San Filippo Neri)	Complesso ex Officine Pio Istituto Via P. E. Castagnola snc	Roma	135	3A	B/2	9436	edificio industriale	magazzini e uffici	Proprietà	pubblico	asl rm 1		magazzini, uffici e asilo	intero	

88	RM 1	(ex RM E)	Lung.re della Vittoria, 9	Roma	195	3A	B/2	2.821	Edificio a palazzina	Struttura costituita da sei piani fuori terra e un seminterrato	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio - Uffici della medicina legale	Intero	
89	RM 1	(ex RM A)	Via Baccina 81 int. 2	RM	184	3 A	A/2	172,00	Porzione di edificio	locali situati al piano secondo di un edificio pubblico	Locazione	pubblico	COMUNE DI ROMA	in locazione ASL Roma 1	Casa Famiglia assegnata DSM	intero	
90	RM 1	(ex RM A)	Via Baccina 81 int. 4	RM	184	3 A	A/2	173,00	Porzione di edificio	locali situati al piano quarto di un edificio pubblico	Locazione	pubblico	COMUNE DI ROMA	in locazione ASL Roma 1	Casa Famiglia assegnata DSM	intero	
91	RM 1	(ex RM A)	Via Lablache, 36	RM	139	3 A	C/1	214,00	Intero edificio	locali situati ai piani terra e primo di un edificio pubblico	Locazione	pubblico	A.T.E.R. già I.A.C.P.	in locazione ASL Roma 1	Casa Famiglia	intero	
92	RM 1	(ex RM A)	Via Monte Tomatico, 9	RM	141	3 A	A/10	656,00	Intero edificio	edificio composto da 4 piani f.t. e da 1 piano interrato	Locazione	privato	Società BARNY s.r.l.	in locazione ASL Roma 1	Centro Diurno	intero	
93	RM 1	(ex RM A)	Via G. Soria, 13	RM	168	3 A	B/1	n. 10 stanze	Porzione edificio	Porzione edificio	Locazione	privato	Istituto Don Calabria	in locazione ASL Roma 1	Servizio disabili adulti	intero	
94	RM 1	(ex RM A)	Via degli Olimpionici, 19	RM	196	3 A	B/4	130,00	Porzione di edificio	edificio composto da 1 piano f.t.	Locazione	pubblico	COMUNE DI ROMA	Locazione Passiva			
95	RM 1	(ex RM A)	Via Bramante, 6	RM	153	3A	A/7	70	Intero edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	Locazione	PubbliCo	ATER ex IACP Comune di Roma	Contratto non formalizzato	Casa Famiglia - D.S.M.	Intero	
96	RM 1	(ex RM A)	Via Canova 18 - 19 - 20	RM	186	3A	B/4	931	Intero edificio	edificio composto da 2 piani f.t.	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio, Ambulatorio continuità assistenziale	Intero	sottoposto a vincoli architettonici
97	RM 1	(ex RM A)	Via Morosini 30 - via Roma Libera 76 - Ospedale Nuovo Regina Margherita	RM	153	3A	B/2	21311	Intero edificio	complesso costituito da edificio storico e altro edificio di recente edificazione	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Presidio Territoriale di Prossimità Nuovo Regina Margherita	Intero	sottoposto a vincoli architettonici
98	RM 1	(ex RM A)	Viale Regina Elena - Ospedale Odontoiatrico George Eastman	RM	161	3A	B/2		Intero edificio	complesso costituito da edificio storico	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Complesso ospedaliero	Intero	sottoposto a vincoli architettonici
99	RM 1	(ex RM A)	Via Treviso, 36 bis	RM	161	3A	C/6	170	Porzione di edificio	il complesso include il locali al piano terra in uso all'ARES 118 e trasferito al Policlinico	Proprietà	pubblico	asl rm 1		presidio ARES 118	Intero	sottoposto a vincoli architettonici
100	RM 1	(ex RM A)	Via Treviso, 36 A	RM	161	3A	C/6	170	Porzione di edificio	locali al piano terra in uso all'ARES 118 e trasferito al Policlinico Umberto I	Proprietà	pubblico	asl rm 1		presidio ARES 118	Intero	sottoposto a vincoli architettonici
101	RM 1	(ex RM A)	Via Treviso,46	RM	161	3A	A/4	100	Porzione di edificio	locali al piano terra in uso all'ARES 118 e trasferito al Policlinico Umberto I	Proprietà	pubblico	asl rm 1		presidio ARES 118	Intero	sottoposto a vincoli architettonici
102	RM 1	(ex RM A)	Piazza Castellani, 23 - La Scarpetta	RM	153	3A	B/4	1475	Intero edificio	edificio storico costituito da 3 piani f.t. e un interrato	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Centro - La Scarpetta - Tutela salute mentale e	Intero	sottoposto a vincoli architettonici

103	RM 1	(ex RM A)	Via Boncompagni 101	RM	187	3A	B/4	1254	Porzione di edificio	locali situati ai piani terra, primo e secondo di un edificio pubblico	Proprietà	pubblico	asl rm 1		D.I.P.	Intero	
104	RM 1	(ex RM A)	Via G. B. Piatti, 19	RM	185	3A	A/7	788	edificio costituito da vilino bifamiliare con 3 piani f.t. e un interrato	Proprietà	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Comunità Terapeutica	Intero	
105	RM 1	(ex RM A)	Via Luzzatti, 8	RM	185	3A	B/4	3237	Intero edificio	edificio composto da 5 piani f.t. oltre un piano tecnico e 2 piani interrati	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio	Intero	
106	RM 1	(ex RM A)	Via Palestro, 39	RM	185	3A	B/2	1344	Intero edificio	edificio costituito da 4 piani f.t. e un interrato	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Centro Diurno - D.S.M.	Intero	
107	RM 1	(ex RM A)	Piazzale Porta Pia, 121	RM	198	3A	A/2	350	Porzione di edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Direzione Amministrativa II Distretto	Intero	
108	RM 1	(ex RM A)	Via Garigliano, 55	RM	198	3A	D/4	4532 unità immobiliare risulta soppressa	Intero edificio	edificio costituito da 4 piani f.t. e un interrato	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Centro Tutela Donna e Bambino "S. Anna"	Intero	
109	RM 1	(ex RM A)	Via Sabrata, 12	RM	198	3A	D/4	2254	Complesso edificato	complesso costituito da un edificio con 4 piani f.t. e un interrato e altro edificio con 1 piano f.t.	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Comunità Terapeutica - D.S.M.	Intero	
110	RM 1	(ex RM A)	Via Tagliamento, 19	RM	198	3A	B/4	2611	Intero edificio	edificio composto da 6 piani f.t. oltre un piano tecnico e 1 piano	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio	Intero	
111	RM 1	(ex RM A)	Via Tanaro, 5	RM		3A	A/1	598	Porzione di edificio	locali situati ai piani terra e primo di un edificio pubblico	Contenzioso in essere				Dipartimento prevenzione	Intero	
112	RM 1	(ex RM A)	Via dei Frentani, 6 piano terra	RM	185	3A	A/10	2057	Intero edificio	edificio composto da 7 piani f.t.	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio - S.E.R.T. - Consultorio Familiare	Intero	
	RM 1	(ex RM A)	Via dei Frentani, 6 primo piano	RM	185	3A	A/10										
	RM 1	(ex RM A)	Via dei Frentani, 6 secondo piano	RM	185	3A	A/10										
	RM 1	(ex RM A)	Via dei Frentani, 6 terzo piano	RM	185	3A	A/10										
	RM 1	(ex RM A)	Via dei Frentani, 6 quarto piano	RM	185	3A	A/10										
	RM 1	(ex RM A)	Via dei Frentani, 6 quinto piano	RM	185	3A	A/10										
113	RM 1	(ex RM A)	Circonvallazione Nomentana, 498 - Via Teodorico, 21	RM	162	3A	B/4	123	Porzione edificio	edificio composto da 5 piani f.t. e da 1 piano seminterrato (parzialmente occupato da ASL ROMA 2)	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio, CED	Intero	

114	RM 1	(ex RM A)	Via Lampedusa, 23	RM	141	3A	B/2	3333	Intero edificio	edificio composto da 5 piani f.t. e da 2 piani interrati	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Poliambulatorio, medicina legale, disabili adulti, tutela salute mentale	Intero	
115	RM 1	(ex RM A)	Via Nomentana 1199	RM	137	3A	B/4	606	Intero edificio	ex condotta medica costituita da due edifici: il primo con 4 piani f.t. e 1 piano interrato, il secondo con 1 piano f.t.	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Comunità Terapeutica	Intero	
116	RM 1	(ex RM A)	Corso Vittorio Emanuele 343/345	RM	186	3A	C/1	114	Porzione edificio	locali situati al piano terra e interrato di un edificio pubblico	Proprietà	pubblico	asl rm 1		Assegnato al progetto PSIC (Percorsi Sociosanitari Integrati Comunitari)	Intero	
117	RM 1	(ex RM A)	Via Paola 28	RM	186	3A	C/2	23	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	Proprietà	pubblico	asl rm 1	locazione attiva	Locale adibito a magazzino (Esmeliga Srl)	Intero	
118	RM 1	(ex RM A)	Via Bartolomea Capitano	RM	139	3A	B/1	5525	Intero edificio	edificio composto da 3 piani f.t. e da 1 piano seminterrato			asl rm 1		Edificio fatiscente	Intero	
119	RM 1	(ex RM A)	Via Turchia, 7	RM	196	3/A	A/3	122	Porzione di edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Concessione d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Concessione d'uso-	Casa Famiglia	intero	
120	RM 1	(ex RM A)	Via Tripoli, 39	RM	199	3/A		388	Intero edificio	edificio composto da 1 piano f.t.	Concessione d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Concessione d'uso-	Poliambulatorio - S.E.R.T.	intero	
121	RM 1	(ex RM A)	Via Nomentana 2/B	RM	161	3/A		662	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	Assegnazione Provvisoria dall'Agenzia del Demanio	pubblico	AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO	Assegnazione Provvisoria dall'Agenzia del Demanio	Medicina Legale, C.A.D.	Intero	
122	RM 1	(ex RM A)	Via Ida Baccini, 80 - Via Niccodemi, 95	RM	137	3/A	B/4 - A/4	528	Porzione edificio	n. 2 edifici composti rispettivamente da 1 piano primo e da 1 piano interrato	Concessione d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Concessione d'uso-	Servizio veterinario	Intero	
123	RM 1	(ex RM A)	Via Ariosto 3/9	RM	185	3/A	B/4	6851	Intero edificio (porzione di complesso edilizio)	edificio composto da 6 piani f.t. oltre un piano tecnico e 2 piani interrati	Occupazione ex L. 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	Uffici amministrativi	intero	
124	RM 1	(ex RM A)	Via Galileo Galilei 9/13	RM	185	3/A	A/4 - B/4	1852	Porzione di edificio (porzione di complesso edilizio)	edificio composto da 4 piani f.t. oltre un piano tecnico e 1 piano interrato	Occupazione ex L. 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	Uffici amministrativi	intero	
125	RM 1	(ex RM A)	Via dei Cappellari, 100	RM	186	3/A	A/2 - C/1	358	Porzione di edificio	locali situati ai piani terra e primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Centro Diurno	intero	
126	RM 1	(ex RM A)	Via dei Riari, 48	RM	165	3/A	B/2	612	Intero edificio	edificio costituito da 2 piani f.t. e un interrato		pubblico	asl rm 1		Sert	intero	
127	RM 1	(ex RM A)	Via Montecatini, 8	RM	186	3/A	A/10	124	Porzione di edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico		pubblico	asl rm 1		Residenza psichiatrica per adolescenti	intero	

128	RM 1	(ex RM A)	Via Forte Antenne	RM	199	3/A	non individuato al Catasto	432	Intero edificio	edificio costituito da un piano f.t.	occupazione ex lege 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	Centro Disabili Adulti	intero	
129	RM 1	(ex RM A)	Via Salaria, 140	RM	198	3/A	A/10	181	Porzione di edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	occupazione ex lege 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	Consultorio Familiare	intero	
130	RM 1	(ex RM A)	Via Boemondo, 21	RM	162	3/A	non risulta censito al Catasto Urbano	1000	Intero edificio	edificio composto da 1 piano f.t. e locali tecnici ai piani primo e interrato	occupazione ex lege 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	DSM - Consultorio - Centro Diurno - Centro vaccinazioni - A.T.S.M.R.E.E.	intero	
131	RM 1	(ex RM A)	Largo degli Osci, 22	RM	185	3/A	non individuato al Catasto Urbano	92	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	occupazione ex lege 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	Ambulatorio riabilitazione	intero	
132	RM 1	(ex RM A)	Via Monte Rocchetta, 14	RM	139	3/A	non risulta censito al Catasto Urbano	2387	Intero edificio	edificio composto da 4 piani f.t. e da 1 piano interrato	occupazione ex lege 833/78	pubblico	COMUNE DI ROMA	Occupazione ex L. 833/78	Direzione distretto - CAD - Disabili adulti - Medicina legale	intero	
133	RM 1	(ex RM A)	Via Dina Galli, 3	RM	139	3/A	B/1	1535	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	Concessione a canone ricognitorio	pubblico	ATER	Concessione a canone ricognitorio	Casa della Comunità Centrale operativa territoriale	Intero	
134	RM 1	(ex RM A)	Via Dina Galli, 8	RM	139	3/A	non risulta censito al Catasto Urbano	385	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Tutela Salute Mentale età evolutiva	Intero	
135	RM 1	(ex RM A)	Via Farulli, 6 primo piano int. A	RM	139	3/A	A/10	190	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	ATER	Comodato d'uso gratuito	Consultorio	Intero	
	RM 1	(ex RM A)	Via Farulli, 6 primo piano int. B			3/A											
	RM 1	(ex RM A)	Via Farulli, 6 primo piano int. C			3/A											
	RM 1	(ex RM A)	Via Farulli, 6 primo piano int. D			3/A											
136	RM 1	(ex RM A)	Via Lablache, 4 piano I int. A	RM	139	3/A	A/10	190	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	Pubblico	ATER ex IACP Comune di Roma	Comodato d'uso gratuito ATER	Casa Famiglia	Intero	
	RM 1	(ex RM A)	Via Lablache, 4 piano I int. B			3/A											
	RM 1	(ex RM A)	Via Lablache, 4 piano I int. C			3/A											
	RM 1	(ex RM A)	Via Lablache, 4 piano I int. D			3/A											
137	RM 1	(ex RM A)	Via Montesacro, 8	RM	141	3/A	non individuato al Catasto Urbano	179	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	occupazione ex lege 833/78	pubblico	ATAC	Occupazione ex L. 833/78	Sert	Intero	
138	RM 1	(ex RM A)	Via Pasquariello, 8	RM	139	3/A	A/10	192	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	ATER	Comodato d'uso gratuito	Centro Diurno	Intero	
139	RM 1	(ex RM A)	Largo Fratelli Lumiere, 36	RM	139	3/A	B/1	688	Intero edificio	edificio composto da 2 piani f.t.	Concessione d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Assegnazione con canone ricognitorio	Centro diurno disabili adulti	Intero	
140	RM 1	(ex RM A)	Via della Lungara - Regina Coeli	RM	165	3/A	non individuato al Catasto Urbano		Porzione di edificio	locali situati all'interno di Regina Coeli		Pubblico	Agenzia del Demanio		Centro clinico presso C.C. R. Coeli		
141	RM 1	(ex RM A)	Via Salita della Marcigliana, 57	RM	138	3/A	B/4 - A/4	495	Porzione edificio	edificio composto da 2 piani f.t. oltre un piano tecnico ed 1 piano	Proprietà	pubblico	Asl rm 1		Poliambulatorio - Postazione ARES 118	Intero	

142	RM 1	(ex RM A)	Via Quarrata, 7 int 1	RM	138	3/A	A/3	107	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Casa Famiglia	Intero	
143	RM 1	(ex RM A)	Via Quarrata, 7 int 2	RM	138	3/A	A/3	57	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Casa Famiglia	Intero	
144	RM 1	(ex RM A)	Via Quarrata, 7 int 3	RM	138	3/A	A/3	108	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Casa Famiglia	Intero	
145	RM 1	(ex RM A)	Via Quarrata, 15 int 1	RM	138	3/A	A/3	103	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Casa Famiglia	Intero	
146	RM 1	(ex RM A)	Via Quarrata, 15 int 2	RM	138	3/A	A/3	57	Porzione edificio	locali situati al piano primo di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Casa Famiglia	Intero	
147	RM 1	(ex RM A)	Via Roccasantoliquido 88 bis	RM	123	3/A	B/2	300	Porzione edificio	locali situati al piano terra di un edificio pubblico	Comodato d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Comodato d'uso gratuito Roma Capitale	Struttura residenziale	Parziale	
148	RM 1	(ex RM A)	Via Paolo Monelli 28	RM	139	3/A		3661	intero edificio	complesso edilizio	Concessione d'uso	pubblico	COMUNE DI ROMA	Concessione d'uso-	Casa salute da realizzare	intero	
149	RM 1	(ex RM A)	Via G. Guattani, 17	RM	161	3/A	N.D.		n. 10 stanze	porzione edificio	Concessione d'uso	pubblico	Istituto Romano di S. Michele Az. Pubblica dei Servizi alla Persona	Concessione d'uso-	Casa famiglia per realizzazione lavori del PUI SMP	intero	
150	RM 1	(ex RM A)	Via Della Dataria, 96	RM	187	3/A	N.D.		Porzione edificio	porzione edificio	Convenzione con Quirinale	pubblico	Demanio dello Stato	Convenzione con Quirinale	Ambulatorio	intero	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ASL ROMA 1

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 Dotazioni tecniche.....	4
1.2 Identificazione.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Comunicazioni.....	6
3. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
4. REVISIONE PREZZI.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
7. REQUISITI SPECIALI.....	11
7.1 Requisiti di idoneità.....	11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
8. AVVALIMENTO.....	13
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	18
13.2 Documento di gara unico europeo.....	18
13.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati e per l'avvalimento.....	18
14. OFFERTA TECNICA – ESCLUSIVAMENTE PER IL LOTTO 1.....	20
15. OFFERTA ECONOMICA.....	20
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – esclusivamente per il lotto 1.....	21
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	25
16.3 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	25
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	26
17.1 Commissione giudicatrice.....	27
17.2 Verifica documentazione amministrativa.....	27
17.3 Soccorso istruttorio.....	27
17.4 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	27
17.5 Verifica di anomalia delle offerte.....	28
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	28
19. STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	29

PREMESSE

Questa Amministrazione ha la necessità di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi per la Asl Roma 1.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta:

- con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per quanto attiene al lotto 1
- con applicazione del criterio del minor prezzo per i lotti 2 e 3

Il Responsabile unico del progetto è la Dr.ssa Gloria Ciccarelli

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Alessandra Caliento

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato **alle ore 12:00 della data pubblicata sulla Piattaforma Stella a pena di irricevibilità**.

Le richieste di chiarimenti possono essere presentate entro le ore 12:00 della data pubblicata sulla Piattaforma Stella.

La prima seduta pubblica telematica inerente all'apertura della busta tecnica, qualora ci si avvalsesse della facoltà di procedere all'inversione procedimentale, si terrà alle ore 12:30 della data pubblicata sulla Piattaforma Stella.

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 9, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (di seguito "Guide").

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sito sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il Sistema è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Guide che regolano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema ed almeno disporre di un:

- a) personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sito;
- b) sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), i cui dettagli sono reperibili all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/> o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero, quali la CIE (Carta di identità elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o, per gli operatori economici esteri, mediante autenticazione sul sistema IAM regionale.
- c) domicilio digitale presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INI-PEC o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (in seguito "Reg. eIDAS");
- d) certificato di firma digitale, in corso di validità, intestato al legale rappresentante dell'operatore economico o suo delegato, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AGID;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Reg. eIDAS;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, se il certificatore possiede i requisiti previsti dal Reg. eIDAS ed è qualificato in uno stato membro ovvero se il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Reg. eIDAS, ovvero se il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante uno dei sistemi di cui al paragrafo 0 a).

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account

riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Capitolato speciale

- Polizza All Risks Property- Lotto 1
- Polizza Auto Rischi Diversi- Lotto 2
- Polizza RCA – Lotto 3
- All. A elenco autoveicoli
- All. B elenco immobili

Disciplinare di gara

DGUE (da compilare a sistema)

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Schema offerta economica Lotto 1, 2 e 3

Allegato 3 – Patto di integrità

Allegato 4 – Informativa Privacy

Allegato 5 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo

Allegato 6 – DCA U000247/2019

Allegato 7 –Nomina Trattamento dei dati personali

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la sezione "chiarimenti" presente all'interno del Sistema.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "chiarimenti" e nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it> (di seguito "Sito istituzionale").

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il Sito istituzionale.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le Guide.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bando aperto o all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 30 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della polizza

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numer o lotto	Oggetto del lotto
1	Polizza All Risks Property
2	Polizza Auto Rischi Diversi
3	Polizza RCA

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Lotto 1

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo 30 mesi (IVA esente)
1	Polizza All Risks Property	66515000-3	P	1.250.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 1.250.000,00

di cui, B) Importo costi della manodopera non soggetto a ribasso	€ 31.250,00
Importo complessivo a base di gara	€ 1.250.000,00

Lotto 2

Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo triennale (IVA esclusa)
1	Polizza Auto Rischi Diversi	66515000-3	P	€ 162.500,00
Importo complessivo a base di gara				€ 162.500,00

Lotto 3

Tabella n. 4 – Oggetto dell'appalto

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo triennale (IVA esclusa)
1	Polizza RCA	66515000-3	P	€ 225.000,00
Importo complessivo a base di gara				€ 225.000,00

Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a:

Lotto	Valore a base d'asta	Valore Rinnovo 24 mesi	Valore proroga tecnica	Valore complessivo
1	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €	2.500.000,00 €
2	162.500,00 €	130.000,00 €	32.500,00 €	325.000,00 €
3	225.000,00 €	180.000,00 €	45.000,00 €	450.000,00 €

Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, è il CCNL ANIA per la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente (ID: J121).

L'importo dei costi della manodopera per il Lotto 1 che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 31.250,00 corrispondente al 2,5% del suddetto ammontare

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Si precisa che i servizi oggetto del presente affidamento non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633 del 26.10.1972

4. REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si faccia riferimento al comma 2 dell'art. 60 del Codice. L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità dei prodotti forniti. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art.67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa anche per un singolo lotto, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici, per lo stesso lotto, siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art.68 del Codice. L'inosservanza di quanto prescritto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziate esecutrice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti è inserita sul Sistema in fase di presentazione della domanda. Altrimenti la stazione appaltante procede in ogni caso secondo quanto previsto al par. 18.2

7.1 Requisiti di idoneità

- a)** Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del dPR 445/2000 in merito alla propria iscrizione al registro professionale o commerciale esistente nello Stato nel quale è stabilito.

- b)** Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, co.4 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni Private, nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare, ovvero possesso delle autorizzazioni, comunicazioni, avvenuta attestazione o altre circostanze di cui agli artt. 13, 23, comma 4, e 24, comma 2, del d.lgs. 209/2005

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in merito alla propria iscrizione al registro professionale o commerciale esistente nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio tramite il FVOE i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Raccolta premi nel ramo danni complessiva pari al doppio del valore stimato del Lotto per cui si partecipa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura. Trattandosi di procedura di aggiudicazione suddivisa in più lotti il fatturato è richiesto per ciascun lotto al quale si partecipa.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o porgano preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1, del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al par. 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire e dal GEIE medesimo;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al Contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. ciascuna delle compagnie aderenti all'accordo di coassicurazione

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al par. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico –finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economico - finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico può soddisfare il possesso dei requisiti speciali o migliorare la propria offerta mediante ricorso all'avvalimento di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali di ditte ausiliarie.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, prestare avvalimento per più di un concorrente e la partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria, sia dell'impresa che si avvale dei suoi requisiti, salvo che, a **pena di esclusione**, l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento in relazione ai requisiti generali e al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, è concluso in forma scritta e contiene la specificazione di quanto messo a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto. Il contratto è oneroso, salvo che risponda ad un interesse anche dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, mediante documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Non è sanabile - e quindi causa di **esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice e l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra imprese artigiane e dei consorzi stabili ai propri consorziati.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% (due per cento) del valore complessivo e precisamente di importo pari a:

Numero Lotto	Oggetto	Importo richiesto
1	Polizza All Risks Property	25.000,00 €
2	Polizza Auto Rischi Diversi	3.250,00 €
3	Polizza RCA	4.500,00 €

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico dovrà:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 00000001060 BIC, specificando la causale del versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative, diverse da quella partecipante, che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 240 dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") secondo le modalità indicate al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi di seguito descritti:

Lotti	Valore a base d'asta	Valore comprensivo di opzioni e rinnovi	Valore totale appalto	Importo contributo ANAC
1	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	2.500.000,00 €	€ 165,00
2	162.500,00 €	162.500,00 €	325.000,00 €	€ 33,00
3	225.000,00 €	225.000,00 €	450.000,00 €	€ 33,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento, la stazione appaltante lo accerta mediante consultazione del sistema del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico – FVoe. Laddove non disponibile, la mancata presentazione della ricevuta è sanabile tramite soccorso istruttorio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta, composta da:

- Documentazione amministrativa;

- Offerta tecnica –solo per il Lotto 1
- Offerta economica;

deve essere effettuata sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle Guide.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo il termine di presentazione dell'offerta stabilito. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato sul Sistema.

Fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire sul Sistema offerte successive sostitutive della precedente, ritirare l'offerta presentata. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. **Non sono accettate** offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. Il Sistema accetta esclusivamente files con i seguenti formati p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del dPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del dPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, esplicitandone le motivazioni, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Busta documentazione" deve contenere:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
 - 2) DGUE (da compilare a sistema)
 - 3) garanzia provvisoria;
 - 4) eventuale originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
 - 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
 - 6) documentazione di avalimento di cui al par. 13.3;
 - 7) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 13.3;
 - 8) Patto di integrità;
 - 9) Informativa Privacy
 - 10) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara ovvero indicazione del suo numero seriale, con allegata copia del contrassegno in formato pdf, in caso di utilizzo di acquisto di marca da bollo, nel cui caso il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- 11) Nomina del Responsabile del trattamento dati personali

13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione contiene tutte le informazioni e dichiarazioni non contenute nel DGUE di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, redatta preferibilmente secondo tale modello.

Le dichiarazioni di cui al presente e successivo paragrafo devono essere prodotte da ciascuna delle imprese del raggruppamento, GEIE, Contratto di rete, compreso l'organo comune con potere di rappresentanza, e dal Consorzio ed eventuali esecutrici.

13.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema, rendendo tutte le informazioni richieste sull'operatore economico o sui requisiti o sugli strumenti contrattuali consentiti e utilizzati.

13.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati e per l'avalimento

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 0.

In caso di avalimento, nella sezione II.C del DGUE, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento ed allega, per ciascuna ausiliaria:

- a) DGUE dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II.A, II.B, III, IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) originale informatico o duplicato informatico dell'originale informatico del contratto di avvalimento, con i contenuti di cui al par. 0;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria in merito a:
 - ulteriori dichiarazioni di cui al par. 0, se pertinenti;
 - possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
 - all'impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) PASSOE dell'ausiliaria;

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE

- a) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b) se già costituiti, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; o dell'atto costitutivo e statuto con indicazione del soggetto designato quale capo
- c) se non costituiti, dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria o con funzioni di capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;

Contratto di rete

- a) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici in rete.
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel Contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- d) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, come RTI costituito, il documento di cui al punto c) in cui siano contenute anche le indicazioni di cui al punto a).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

14. OFFERTA TECNICA – ESCLUSIVAMENTE PER IL LOTTO 1

N.B. La documentazione presentata nella busta "Offerta Tecnica" –esclusivamente per il Lotto 1 -dovrà essere priva di qualsiasi dato sensibile (data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ecc. ecc.) e di documenti di identità, sostituiti, ad oggi, con la firma digitale.

- a) Scheda di offerta tecnica nel quale l'Operatore economico potrà proporre una o più varianti migliorative tra quelle indicate nella tabella dei criteri di cui al paragrafo 16.1 relativamente ai quali è prevista l'attribuzione di punteggi esclusivamente "tabellari"

Nella medesima "busta tecnica" potrà altresì essere inserita:

- b) Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal proposito si chiarisce che i segreti non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti in relazione a specifiche parti dell'offerta e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente mediante approfondita e congrua argomentazione delle ragioni della secretazione e relativa documentazione a supporto. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati

La dichiarazione di cui al punto 0 verrà messa a disposizione del RUP e utilizzata in caso di eventuale accesso agli atti di ulteriori concorrenti, rimanendo in caso contrario agli atti della stazione appaltante. Tale richiesta è espressa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dPR 186/2006. La Stazione appaltante, tenuto conto delle osservazioni così fornite e valutata la sussistenza dell'interesse dell'istante, procederà all'eventuale ostensione della documentazione senza ulteriore ricorso alla comunicazione di cui all'art. 3 del medesimo Decreto.

L'offerta tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e suoi allegati, a **pena l'esclusione**.

15. OFFERTA ECONOMICA

La busta "offerta economica" predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 – Schema offerta economica al presente disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- c) Nella sezione relativa al dettaglio dell'offerta economica il premio annuo lordo offerto per singola categoria esente e al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà conto dei valori espressi in lettere. In caso di discordanza tra il valore complessivo e quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto, si terrà conto di quest'ultimo. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà conto dei valori espressi in lettere.

- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
 e) la stima dei costi della manodopera.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

LOTTO 1-

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica relativa al lotto 1 sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – esclusivamente per il lotto 1

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, indicati nella rispettiva colonna con la lettera:

- T, "tabellari", fissi e predefiniti, attribuiti o no in ragione della presenza del requisito richiesto.
 - Nel caso in cui il concorrente non proporrà alcuna variante la Stazione Appaltante procederà assegnando un punteggio pari a 0
 - Nel caso in cui il concorrente, nella scheda di offerta tecnica, proporrà una o più delle varianti specificate nella tabella dei criteri di cui al paragrafo 16.1 la Stazione Appaltante terrà in considerazione l'offerta più favorevole

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singola variante

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Lotto 1

	Scoperto	Franchigia	Limite di indennizzo	Punteggi Criteri tabellari (T)

Garanzia / Tipologia di danno	in % sul danno	con il minimo / massimo			
Opzione Base Franchigia Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====	0
Variante 1) Franchigia Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 3.500,00		10
Variante 2) Franchigia Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 2.500,00		15
Opzione Base Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni mobili e immobili) colpita da sinistro. In nessun caso la società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascun annualità assicurativa	0
Variante 1) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (n beni mobili e immobili) colpita da sinistro. In nessun caso la società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascun annualità assicurativa	5
Variante 2) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10
Variante 3) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (n beni mobili e immobili) colpita da sinistro. In nessun caso la società indennizzerà somma superiore ad € 15.000.000,00 per	15

				sinistro e per ciascun annualità assicurativa	
Opzione Base Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno	0
Variante 1) Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	5
Opzione Base Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno	0
Variante 1) Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	5
Opzione Base Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	15% con il min. di € 20.000,00 ciascun fabbricato per relativo contenuto.			40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni mobili e immobili) colpita da sinistro. In nessun caso la società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascun annualità assicurativa	0
Variante 1) inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min di € 15.000,00 ciascun fabbricato per relativo contenuto			50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni mobili e immobili) colpita da sinistro. In nessun caso la società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascun annualità assicurativa	5
Variante 2) inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min di € 15.000,00 ciascun fabbricato per relativo contenuto.			€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	7
Variante 3) inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)			€ 10.000,00	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni mobili e immobili) colpita da sinistro. In nessun caso la società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per	10

			sinistro e per ciascun annualità assicurativa	
Opzione Base Allagamenti Art 11, lett. r)	15% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	0
Variante 1) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	5
Variante 2) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	7
Variante 3) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10

Opzione Base Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per	0
Variante 1) Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	7
Variante 2) Evento sismico Art 11, lett. x)	Nessuno	€ 15.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10

16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "quadratica"**

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,3$

16.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

metodo aggregativo-compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

Si precisa che sia i coefficienti $C_{(a)i}$, sia i punteggi tecnici e economici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

LOTTE 2 e 3

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co.4, lett. b) del D.Lgs 36/2023

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data e orario della prima seduta, se risulta necessario un rinvio, e delle successive sedute sono comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In tal caso, per i lotti con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la data della prima seduta, finalizzata all'apertura della busta tecnica, sarà comunicata a seguito della nomina della commissione di gara. Per gli ulteriori lotti, lo svolgimento della prima seduta indicata in piattaforma equivale ad esercizio della facoltà sopra indicata.

Con l'inversione procedimentale si procede, nei confronti di tutti i concorrenti, alla valutazione della offerta tecnica, alla valutazione dell'offerta economica, quindi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall'aggiudicatario.

Qualora la Stazione appaltante eserciti la suddetta facoltà si segnala che, date le funzionalità imposte dalla piattaforma telematica S.TEL.L@, si procederà sulla medesima piattaforma all'attivazione della fase amministrativa, all'apertura delle buste amministrative pervenute e alla ammissione dei partecipanti alla fase successiva della procedura al solo scopo di permettere lo svolgimento della valutazione tecnica ed economica. Solo l'attivazione di tali comandi, imposti dalla piattaforma, consente l'avvio effettivo dell'inversione procedimentale e permette l'apertura della busta tecnica. La verifica del contenuto delle buste amministrative sarà interamente rinviata a fase successiva a quella di valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a

ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le modalità esplicitate nelle Guide.

17.1 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nella Sezione bandi scaduti del Sistema e sul Sito istituzionale

La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

17.2 Verifica documentazione amministrativa

L'RP della fase amministrativa accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a controllarne la completezza, verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio e individuare gli eventuali soggetti esclusi, proponendo alla stazione appaltante l'atto di esclusione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17.3 Soccorso istruttorio

Ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa e ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura, con esclusione di quelli che compongono o riguardano l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati mediante soccorso istruttorio.

È sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La stazione appaltante, al fine di acquisire la documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari, assegna all'operatore economico un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui adempiere alla richiesta, **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e di ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

17.4 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche, alla verifica della presenza dei documenti richiesti, all'esame ed alla valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi, nonché all'apertura delle offerte economiche dei soggetti ammessi, alla loro valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Gli esiti delle valutazioni e le eventuali esclusioni sono registrati e resi visibili ai concorrenti nel Sistema.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui anche il punteggio tecnico risulti lo stesso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora la commissione individui offerte che, in base agli elementi specifici riportati nel par. 17.5, appaiano anormalmente basse, la commissione lo comunica al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione, compresa l'inammissibilità dell'offerta per sussistenza degli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

17.5 Verifica di anomalia delle offerte

Rappresentano elementi specifici ai fini della individuazione delle offerte sospette di anomalia, oltre ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati nell'offerta economica, anche il raggiungimento o superamento di un valore del punteggio tecnico e del punteggio economico pari ai 4/5 del valore massimo previsto.

Nel caso in cui la commissione abbia rilevato la sussistenza dei suddetti elementi specifici in relazione ad una o più offerte, lo comunica al RUP, il quale avvalendosi della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Laddove già non fornite in sede di presentazione dell'offerta o laddove carenti, il RUP richiede al concorrente la presentazione o l'integrazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi prodotti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove non ritenute sufficienti il RUP può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

In tale sede viene verificata altresì l'attendibilità, degli impegni assunti dal concorrente, alla luce di quanto specificato nell'offerta tecnica, in relazione al:

- a) l'applicazione ai lavoratori, anche in subappalto, del CCNL indicato dalla stazione appaltante ovvero l'equivalenza rispetto a quest'ultimo delle tutele comunque garantite, in caso di applicazione di altro CCNL e territoriali di settore comunque stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) la stabilità occupazionale;
- c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o comunque non rispettino le condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La commissione – o il RUP, in caso di verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, da esercitarsi entro 30 giorni dalla proposta, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel corso della procedura la stazione appaltante chiede ai concorrenti di trasmettere, se non forniti in sede di offerta, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione della relativa richiesta, i documenti non in suo possesso o altrimenti acquisibili, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali.

Se non effettuata in sede di verifica di congruità, il RUP effettua prima dell'aggiudicazione la verifica, a pena di **esclusione**, dell'attendibilità degli impegni assunti dal concorrente di cui al par. 0 lett. a), b), c).

La stazione appaltante, previo esame ed approvazione della proposta di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti di gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo differimento concordato o intervenuto accoglimento di misura cautelare.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, quelle degli ulteriori concorrenti perdono efficacia trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice, che ne disciplina anche lo svincolo automatico parziale, lo svincolo definitivo e il reintegro. In caso di RTI la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia o l'impossibilità/ritardo, per colpa dell'aggiudicatario, nella stipula del contratto, comprese la mancata prova o indicazione dei dati necessari alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali o produzione della documentazione a ciò richiesta o adozione di informazione antimafia interdittiva, determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

In caso di mancata stipula del contratto nei termini previsti per fatto della stazione appaltante l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o in alternativa sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. Allo stesso non spettano indennizzi, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura e comunica, prima dell'inizio della prestazione, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non è previsto l'inserimento della clausola sociale o di altre condizioni particolari di esecuzione del contratto.

21.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ASL ROMA I

ALLEGATO I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità
di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____,
CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi della Asl Roma I

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

- l) che l'Impresa applica il seguente CCNL _____ codice alfanumerico
unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020 _____;

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

2) di:

- indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

- indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____ ;
_____ ;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) che l'Impresa:

- non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti [*Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali*]:

- partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente _____ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 8) tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e dal Protocollo stipulato in data 19/12/2016 tra la Regione Lazio, CGIL, CISL, UIL del Lazio e FEDERLAZIO, aventi ad oggetto "*Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità*", di impegnarsi:
- a) entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, a presentarsi presso _____, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, con l'esclusione del periodo di prova;
- b) a far salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'impresa è tenuta ad applicare;
- c) *[in caso di cooperative]* a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non saranno obbligati ad associarsi.
- 9) *[Nel caso l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante]* garantire l'equivalenza, rispetto a quelle di cui al CCNL indicato dalla stazione appaltante, delle tutele applicate ai lavoratori, anche in subappalto, secondo le modalità meglio specificate nell'offerta tecnica;
- 10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 11) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 12) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;

13) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

14) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

15) *[in caso di Rete d'Impresa]*

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

○ contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

○ contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

17) [in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____,
PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**Spett.le
AZIENDA ASL ROMA 1**

OFFERTA ECONOMICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 1) ASSICURAZIONE PER I DANNI AL PATRIMONIO
PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.09.2026 ALLE ORE 24:00 DEL 31.03.2029, CON PRIMO RATEO DI PREMIO
DAL 30.09.2026 AL 31.03.2027
CIG _____**

IL/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ Prov. _____
in qualità di _____
dell' impresa _____
con sede legale in _____ Prov _____
via _____ CAP _____
codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
domiciliato, ai fini della presente gara, in _____ Prov _____
via _____ CAP _____

con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi dell’Azienda ASL ROMA 1

OFFRE

per l'aggiudicazione della predetta copertura assicurativa le condizioni economiche di seguito indicate, giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge:

PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA EURO 500.000,00

Partita	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO lordo	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO EURO
1	FABBRICATI	904.000.000,00	%	
2	CONTENUTO DELLA PARTITA 1)	250.000.000,00	%	
3	RICORSO TERZI E LOCATARI	10.000.000,00	%	
4	FURTO	300.000,00	%	

Premio lordo annuo complessivo offerto Euro

(cifre)

Euro

(lettere)

Premio lordo (per 30 mesi) offerto Euro

(cifre)

Euro

(lettere)

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

- 1) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;
- 2) di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di ROMA e di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato italiano;
- 3) che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'attività di impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata;
- 4) che i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata.

Luogo e data _____

(FIRMA DIGITALE)

N.B. Allegare la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI, conformemente alla vigente normativa in materia.

Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall'impresa originale o copia autentica della procura da cui trae i poteri di firma

**Spett.le
AZIENDA ASL ROMA 1**

OFFERTA ECONOMICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 2) ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.09.2026 ALLE ORE 24:00 DEL 31.03.2029, CON PRIMO RATEO DI PREMIO
DAL 30.09.2026 AL 31.03.2027
CIG _____**

IL/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ Prov. _____
in qualità di _____
dell' impresa _____
con sede legale in _____ Prov _____
via _____ CAP _____
codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
domiciliato, ai fini della presente gara, in _____ Prov _____
via _____ CAP _____

**con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi dell’Azienda ASL
ROMA 1**

OFFRE

per l'aggiudicazione della predetta copertura assicurativa le condizioni economiche di seguito indicate, giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge:

PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA EURO 65.000,00

LOTTO 2) - AUTO RISCHI DIVERSI

1) Veicoli indicati alle lettere A) – B) del capitolato di polizza:

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA PREVENTIVATA: KM. 390.000

PREMIO LORDO OFFERTO PER CHILOMETRO

€ _____ (cifre)

€ _____ (lettere)

Premio lordo annuo complessivo offerto Euro _____
(cifre)

Euro _____
(lettere)

Premio lordo (per 30 mesi) complessivo offerto Euro _____
(cifre)

Euro _____
(lettere)

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

- 1) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;
- 2) di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di ROMA e di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato italiano;
- 3) che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'attività di impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata;
- 4) che i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata.

Luogo e data _____

(FIRMA DIGITALE)

N.B. Allegare la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI, conformemente alla vigente normativa i

Spett.le
AZIENDA ASL ROMA 1

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 3) ASSICURAZIONE RCA
PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.09.2026 ALLE ORE 24:00 DEL 31.03.2029, CON PRIMO RATEO DI PREMIO
DAL 30.09.2026 AL 31.03.2027
CIG _____

IL/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ Prov. _____
in qualità di _____
dell' impresa _____
con sede legale in _____ Prov _____
via _____ CAP _____
codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
domiciliato, ai fini della presente gara, in _____ Prov _____
via _____ CAP _____

con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi dell’Azienda ASL
ROMA 1

OFFRE

per l'aggiudicazione della predetta copertura assicurativa le condizioni economiche di seguito indicate,
giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge:

PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA EURO 90.000,00

LOTTO 3) - RCA

PARAMETRO DI RIFERIMENTO
LIBRO MATRICOLA ALLEGATO AL CAPITOLATO DI POLIZZA

La quotazione è stata elaborata con riferimento all'elenco dei veicoli allegato al capitolato e ai dati tecnici dei singoli mezzi ivi riportati.

Si prende atto che i dati riportati in detti elenchi si riferiscono al precedente rinnovo del 30.04.2026 più eventuali nuovi inserimenti e/o dismissioni avvenute in corso d'anno.

In caso di aggiudicazione del contratto, verrà fornito un elenco dei veicoli aggiornato e il premio di rinnovo verrà quindi ricalcolato sulla base dei nuovi attestati di rischio / aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

Premio lordo annuo complessivo offerto Euro _____

(cifre)

Euro _____

(lettere)

Premio lordo complessivo offerto 30/09/2026-

31/03/2029

Euro _____

(cifre)

Euro _____

(lettere)

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

- 1) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;
- 2) di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di ROMA e di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato italiano;
- 3) che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'attività di impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata;
- 4) che i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata.

Luogo e data _____

(FIRMA DIGITALE)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA ASL ROMA
I**

ALLEGATO 3 – PATTO D’INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA ASL ROMA

I

ALLEGATO 5 – MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.:	II
Residente in	Prov.:	CAP
Via/Piazza	N.	
Tel.	Fax	Cod. Fisc.
IN QUALITÀ DI		
<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input type="checkbox"/> Procuratore speciale	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica		
DICHIARA		
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____		
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'ASL Roma I potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.		

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;



Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di



Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118 (“Disciplina uniforme”)*);


VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto “*Proroga e rinnovo dell’Accordo Pagamenti*” per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*” – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la “*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018*”;

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la “*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017*”;



Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i crediti commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.



Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all'allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto "*Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.*".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art.**

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

“Nota provvedimento” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“Data di Pagamento”: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari e/o Mandatari all'Incasso”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale,** fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica,** fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza,** fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.)** l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

- (B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.);
- (C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, l'emissione, di:
- una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
 - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell'anno di riferimento.

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata". L'Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l'impugnazione della nota provvedimento conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d'atto della suddetta nota.

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell'8 giugno 2017, l'Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all'incasso

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.

6.2 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso delle somme non dovute.

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.

6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire mandato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy ss.mm.ii.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito "ASL RM 1" o "Titolare"), in persona del legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle, Titolare del trattamento dei dati personali, avente sede legale in Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 (RM),

PREMESSO CHE

- l'ASL Roma 1, con Delibera n. _____ del _____, ha adottato la proposta di deliberazione avente per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi per la Asl Roma 1 per un importo pari ad € _____-;
- il suddetto servizio comporta, da parte della Società, un trattamento di dati personali di titolarità dell'ASL Roma 1;
- il Regolamento UE 2016/679, all'art. 4 identifica l'attività di trattamento come "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*";
- il Titolare del trattamento, in virtù di quanto sopra, intende designare _____ quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR in relazione all'erogazione dei servizi come delineati nel contratto/convenzione di servizio stipulato in data _____ e nel quadro delle relazioni in essere con _____;
- il Regolamento UE 2016/679 prevede all'art 28 che "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";

NOMINA

_____ (di seguito "Responsabile") quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** ex art. 28 GDPR poiché ritenuta in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà uniformarsi e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy ss.mm.ii.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere ad uno o più sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. Su tali altri sub-responsabili sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del Titolare.

Ad ogni modo, il Titolare del trattamento avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.

Il Responsabile del trattamento rende disponibile al Titolare l'elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli amministratori di sistema specificando le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-responsabili. Tale elenco sarà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta e la sostituzione di sub-responsabili.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento è tenuto allo svolgimento dei **seguenti compiti e attività**:

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Trattare, per conto e in nome del Titolare del trattamento, i dati personali strettamente necessari all'espletamento della nomina;
- Collaborare con altri responsabili del trattamento del Titolare, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- Nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate per designazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* Codice Privacy e ss.mm.ii.;
- Dare istruzioni alle persone autorizzate per designazione in merito al corretto trattamento dei dati personali di titolarità di Asl Roma 1, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;
- Assicurarci che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per l'erogazione del Servizio;
- Assicurarci che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- Assicurarci che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento e la cancellazione su richiesta del Titolare, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità trattamentali;
- Procedere al trattamento dei dati personali con la dovuta diligenza e comunque nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, degli atti regolamentari del Titolare del trattamento;
- Collaborare con il Titolare del trattamento al fine di fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari, comunicare qualsiasi mutamento degli elementi della nomina, nonché la cessazione del trattamento di dati e informare tempestivamente di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy e ss.mm.ii. inerenti al trattamento di dati personali;
- Non comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati;
- Adottare politiche interne e *policy privacy* che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile del trattamento, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione,

minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);

- Adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR per le operazioni di trattamento svolte per conto del Titolare;
- Trasmettere al Titolare una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per evitare l'accesso non autorizzato, il trattamento non conforme o l'alterazione dei dati personali di cui Asl Roma 1 è Titolare del trattamento.

Tali misure comprendono, qualora fattibile e opportuno:

- la capacità di assicurare con ogni mezzo e misura la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi deputati al trattamento dei dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - ove possibile l'utilizzo di tecniche di oscuramento quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;
- Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento di ogni violazione dei dati personali (*Data Breach*). Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, in ottica degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, per permettere al Titolare di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza del sinistro *privacy*, ovvero nei casi più gravi di procedere alla comunicazione all'interessato.
 - Fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
 - Collaborare con il Titolare del trattamento, qualora necessario, alla redazione della propria Valutazione d'Impatto (DPIA) ovvero fornendo a quest'ultimo ogni assistenza, anche documentale, nella elaborazione e svolgimento della propria Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. Il Responsabile del trattamento supporta e collabora con il Titolare nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;
 - Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e *audit* circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento. A tal fine, il Titolare del trattamento informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;
 - Cancellare o restituire, al momento della cessazione delle attività svolte per conto del Titolare e su esatta indicazione di quest'ultimo, tutti i dati personali oggetto del servizio, avuto

riguardo delle esigenze organizzative e della normale operatività del Responsabile del trattamento. Nello specifico il Responsabile si impegna a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono stati memorizzati i dati, nonché procedere alla distruzione di tutte le informazioni registrate su supporti fissi e/o volatili, documentando per iscritto tale operazione;

- Assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR;
- Dare attuazione, in generale, ad ogni altro adempimento stabilito dalla Asl Roma 1 inerenti alle finalità della presente nomina;
- Non procedere per nessun motivo al trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od Organizzazione internazionale, se non in forza degli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR, anche alla luce degli orientamenti della CGUE (Sentenze SCHREMS I e SCHRMES II), nonché preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se il Responsabile del trattamento, ovvero un sub-responsabile, viola le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato un Titolare del trattamento in questione con le conseguenti responsabilità dirette nei confronti del Titolare e/o di terzi;

Durante l'esecuzione del servizio, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del contratto con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'accordo.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy ss.mm.ii.

Luogo e Data _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(inserire legale rapp.te)

ALLEGATO I

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- ;
- aggiungere altre eventuali categorie di interessati.

Categorie di dati personali trattati:

- ;
- aggiungere altra eventuale categoria di dati personali.

Natura del trattamento

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Durata del trattamento

La durata del trattamento dei dati personali corrisponde alla durata del Contratto Principale.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento:

Inserire il trattamento delegato ai sub-responsabili.

ALLEGATO II

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure attivate al trattamento sono:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:*
 - ;
 - aggiungere altre eventuali misure.
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la registrazione degli eventi:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la minimizzazione dei dati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la qualità dei dati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la responsabilità:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione;*
 - **INSERIRE LE MISURE**

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Elenco dettaglio delle misure tecniche in essere	
1	
2	
3	
4	

